

AS 1925 modificazioni apportate in sede di conversione al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 104/2020

Relazione tecnica

Emend.	
1.0.3 testo 3	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 1-ter</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Indennità per i lavoratori di aree in crisi complessa della Regione Campania)</i></p> <p>La disposizione prevede per i lavoratori dell'area di crisi complessa di Caserta che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa, a condizione che non siano percettori del reddito di emergenza, non siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente, né di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, non siano percettori dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), né del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza. Il trattamento è concesso fino al 31 dicembre 2020 a partire dalla data di conversione del decreto, pertanto ipotizzando la conversione al 15 del mese di ottobre la durata del beneficio è di 2,5 mesi.</p> <p>Dagli archivi dell'Inps si sono stimati 400 lavoratori interessati, con un importo della prestazione di 1.038 euro (comprensivi degli assegni al nucleo familiare) e una retribuzione di circa 2.700 euro.</p> <p>Considerati i due mesi e mezzo di prestazione i costi dell'intervento sono determinati per l'anno 2020 in 2,43 milioni di cui 1,13 milioni di euro per contribuzione figurativa.</p> <p>La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto l'accesso al trattamento, è regolamentato in base al limite massimo delle risorse già assegnate alla Regione Campania, ai sensi dell'articolo 25 ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136 ove non previamente utilizzate fino al 31 dicembre 2020.</p> <p>Sulla base della quantificazione fornita dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione - del Ministero del Lavoro, le risorse residue della regione Campania risultano pari a 8.915.616,95 euro.</p>
8.15 testo 2	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 8.</i></p> <p><i>(Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e disposizioni in materia di contratti di somministrazione)</i></p> <p>Comma 1 bis La proposta di modifica normativa ha carattere ordinamentale. Pertanto non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
10.0.13 testo 2	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 10-bis</i></p> <p><i>(Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250 ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi)</i></p>



	<p>La proposta normativa prevede l'estensione della platea dei soggetti obbligati al versamento contributivo alla legge 13 marzo 1958, n. 250, includendo anche le cooperative della pesca, il cui scopo è quello di fornire attività di servizio ai propri associati. Di contro la norma mantiene invariata la platea dei lavoratori marittimi iscritti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in quanto i soci delle cooperative in argomento, a legislazione vigente, sono già assoggettati alla legge n. 250/58 come pescatori autonomi, con obbligo contributivo a proprio carico.</p> <p>Stante gli effetti della disposizione che non modifica il regime contributivo dei soggetti interessati e non estende la platea dei contribuenti, dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>12.0.2 testo 2</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 12-bis.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Interventi per il passaggio al professionismo e l'allargamento delle tutele sul lavoro negli sport femminili)</i></p> <p>La disposizione, al comma 1, istituisce presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il professionismo negli sport femminili, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.</p> <p>I successivi commi da 2 a 6 indicano le disposizioni e le condizioni per accedere, da parte delle federazioni sportive interessate, al fondo di cui al comma 1.</p> <p>Il comma 7 prevede l'abrogazione del comma 181, della legge 160/2019, relativo all'esonero per gli anni 2020-2022, dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per il professionismo nello sport femminile.</p> <p>Il comma 8 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si fa fronte mediante le risorse che si liberano per effetto della disposizione prevista dal comma 7, che sono disponibili nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p>
<p>14.6</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 14.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo)</i></p> <p>Soppressione comma 4</p> <p>La disposizione sopprime il comma 4 dell'articolo, cui peraltro non erano ascritti effetti finanziari. Dalla disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>21.0.500 21.0.500/4 21.0.500/1</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 21-bis.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)</i></p> <p>Nel Rapporto sulle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" dell'Istituto Superiore di Sanità del 21 agosto 2020 si prevede che il Dipartimento di Prevenzione competente della ASL territorialmente competente, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del contagio da Covid-19 nell'ambito scolastico, nel</p>

caso in cui un alunno risulti COVID-19 positivo, dovrà valutare di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe che si configurino come contatti stretti. Al fine di sostenere i genitori nel caso in cui il figlio minore, fino a 14 anni, sia sottoposto alla misura della quarantena, la disposizione di cui all'articolo 21-bis prevede che costoro possano optare, alternativamente per il lavoro agile o per la richiesta di congedo per tutta la durata del periodo di quarantena del figlio. Tale congedo, che si aggiunge a quelli già previsti, in via straordinaria dall'articolo 23 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è retribuito nella misura del 50 per cento della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. Il beneficio è riconosciuto nell'ambito di un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. Si tratta di eventi la cui stima ex-ante è allo stato non effettuabile con maggiore puntualità e in ogni caso il limite di spesa risulterebbe tale da garantire la copertura per circa 50.000 casi con riferimento a lavoratori dipendenti del settore privato, tenuto conto di un periodo di quarantena di circa 15 giorni. In ogni caso, la previsione di cui ai commi 2 e 3 secondo cui il genitore lavoratore - qualora sia posto in quarantena il figlio minore ma non anche il genitore - possa astenersi dal lavoro ricevendo un'indennità pari al 50% della retribuzione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica ove riferita a un lavoratore del settore pubblico, ma determinandosi solo una disfunzione sotto il profilo organizzativo della PA, con esclusione del solo settore scolastico dove necessariamente andrà garantita la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 21-bis non prevede oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 21-bis, primo periodo, comportano maggiori oneri per l'anno 2020 (50 mln di euro in termini di snf e 30 mln di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni) alla cui copertura si provvede mediante riduzione di 50 milioni di euro (50 mln di euro in termini di *snf* e 34,90 mln di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni) dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo del DL n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020, e successive modificazioni, che presenta le necessarie disponibilità anche tenuto conto degli utilizzi già previsti a legislazione vigente. La disposizione di cui al comma 7 dello stesso articolo 21-bis destina risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruiscono dei benefici di cui al comma da 2 a 6. La quantificazione dei costi - operata in termini compensativi - tiene conto della platea dei genitori lavoratori del settore scuola che potrebbero usufruire del congedo ed essere oggetto di sostituzione stimata sulla base dei seguenti fattori: numero di figli in età 0-14; incidenza della quarantena per 100.000 persone di età 0-14; indice di diffusione dei contagi adeguato in considerazione della riapertura delle scuole; durata della quarantena. Il **comma 8** riporta la copertura finanziaria degli oneri recati dai commi 6 e 7, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo del DL n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020, e successive modificazioni, che presenta le necessarie disponibilità. Il **comma 9** dispone che le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali attività saranno svolte nell'ambito delle competenze istituzionali della stessa amministrazione.



<p>21.0.4 testo 2</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 21-ter. <i>(Lavoro agile per genitori con figli con disabilità)</i></p> <p>La proposta di modifica normativa prevede che, fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la propria attività in modalità di lavoro agile anche in assenza di accordi individuali.</p> <p>Si segnala che l'emendamento prevede un diritto indipendentemente dalla tipologia del lavoro e dalla possibilità che le attività svolte siano effettivamente "smartabili".</p> <p>Poiché la disposizione interviene solo sulla regolamentazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non modificando null'altro, dalla modifica normativa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>22.4 (testo 2)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 22. <i>(Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi)</i></p> <p>Sostituisce il comma 1</p> <p>La disposizione modifica la denominazione del fondo ed estendere le risorse del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, a tutti i soggetti che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, rientranti nell'Assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, indipendentemente dal genere.</p> <p>L'estensione della platea agli uomini "casalinghi" (circa 100 mila DATI ISTAT 2019), non incide sulla dotazione del fondo che resta invariata. Pertanto, la disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>23.2</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 23. <i>(Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)</i></p> <p>Modifiche al comma 1 lettera b)</p> <p>La disposizione corregge un richiamo ad una incompatibilità inesatta. Infatti alla lettera b) del comma 1 prevede l'assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 10 e 11 del decreto; l'articolo 11 non contiene indennità ma altre "Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto".</p> <p>La proposta prevede l'incompatibilità con l'articolo 9, 10 e 12 dello stesso decreto, in linea peraltro con la circolare Inps 102/2020, pertanto dalla norma non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>24.0.6 testo 4 (uguale al 100.0.9)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 24-bis. <i>(Misure urgenti per la tutela dell'associazione Consorzio Casa Internazionale delle donne di Roma)</i></p> <p>È previsto un finanziamento, nella misura di 900.000 euro per l'anno 2020 all'associazione Consorzio Casa Internazionale delle donne di Roma, per integrare gli importi destinati all'estinzione del debito pregresso del Consorzio nei confronti di Roma Capitale.</p>



	<p>Alla copertura degli oneri derivanti, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.</p>
<p>25.0.17 testo 2</p> <p>25.0.16</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 25-bis</i> <i>(Semplificazione della procedura di accesso alla</i> <i>carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022)</i></p> <p>Gli oneri derivanti dalle disposizioni trovano copertura nelle risorse stanziata a legislazione vigente sul capitolo n.1517 del Programma di spesa "<i>Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali</i>" - Cdr n. 2 "<i>Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali</i>" della previsione di spesa del Ministero dell'Interno per il finanziamento del corso concorso di accesso alla carriera di segretario, a partire dalla sua settima edizione.</p> <p>L'ultima edizione del concorso di accesso "Co. A VI" è costata - a fronte di una complessiva base d'asta di circa euro 250.000,00 - ad oggi circa euro 178.500,00, declinati con la seguente articolazione in riferimento alle prove concorsuali già espletate (pre-selettiva e scritte):</p> <ul style="list-style-type: none"> • euro 62.000,00 per incarico alla società individuata, ai fini dell'organizzazione e per la gestione delle prove; • euro 22.000,00 per l'attività di vigilanza durante le prove concorsuali; • euro 92.000,00 per le spese relative alla sede di svolgimento delle prove concorsuali; • euro 2.500,00 per dissuasori di frequenza. <p>Ai suddetti oneri, andranno poi aggiunti circa euro 4.000,00 per i compensi dei componenti esterni della Commissione di concorso, per un totale di costi effettivi pari ad euro 182.500,00.</p> <p>La piattaforma informatica finalizzata all'acquisizione delle domande di partecipazione dei candidati è stata messa a disposizione dal Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno.</p> <p>Il numero dei candidati al concorso è stato di 25.666; ciascuno di essi ha versato il previsto contributo per la copertura delle spese della procedura, ai sensi dell'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n.183, pari a 10 euro, sul c/c intestato alla Tesoreria dello Stato-Roma Succursale.</p> <p>L'introito totale dei contributi è stato di euro 256.660,00, superiore alle spese finora sostenute per detta procedura concorsuale, per la quale è attualmente in corso la correzione degli elaborati scritti e dovrà poi effettuarsi la prova orale.</p> <p>Per i prossimi concorsi, vi è la necessità di procedere ad una rimodulazione degli interventi per attuare le nuove modalità di svolgimento delle prove; devono considerarsi le esigenze di garantire il distanziamento sociale, e conseguentemente di svolgere la prova pre-selettiva in sedi decentrate, con la possibile articolazione della Commissione in Sottocommissioni. L'articolo 13, comma 4, del d.P.R. n. 465 del 1997 non prevede il numero dei componenti della Commissione di concorso; con decreto del Prefetto responsabile dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali viene solitamente nominata una Commissione con un</p>



presidente ed altri due componenti, di cui uno esterno all'Amministrazione, più uno o due esperti in lingue straniere; con la riforma, si ipotizza la nomina di un presidente e nove componenti (tre per ogni sottocommissione), di cui complessivamente quattro componenti esterni, ivi compresi gli esperti in lingue.

Considerando che, l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali ha le necessarie risorse economiche già stanziata, si procede a stimare approssimativamente lo stesso importo di base d'asta del Co.A VI, e cioè 250.000,00 euro, tenendo conto dei seguenti parametri:

- numero dei presunti candidati in linea con il precedente concorso;
- 3 sedi decentrate su cui articolare lo svolgimento della prova pre-selettiva (Roma, Milano, Napoli);
- unica sede centrale (Roma) per lo svolgimento delle prove scritte, ridotte da tre a due;
- completamento del processo di informatizzazione già avviato dall'Amministrazione a partire dal Co.a IV, attualmente in fase di svolgimento.

I costi di aggiudicazione presuntivi possono essere così declinati in via di larga massima:

- 60.000,00 per incarico alla società individuata ai fini dell'organizzazione e per la gestione delle prove;
- euro 10.000,00 per l'attività di vigilanza durante le prove concorsuali (le prove scritte sono ridotte a due ed hanno minore durata rispetto a quelle attualmente previste);
- euro 100.000,00 per le sedi di svolgimento delle prove concorsuali;
- euro 2.000 per dissuasori di frequenza.

Per quanto concerne gli eventuali investimenti per lo svolgimento della prova orale in video conferenza, questi rientrano nel Capitolo 1515.1, "Spese per la gestione ed il finanziamento dei sistemi informativi agenzia scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale", piano gestionale n. 1 "Fornitura di servizi informatici", Missione 2 "Relazioni finanziarie con la autonomie locali"; Programma 2.1 "Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali", azione "Albo Segretari Comunali" per implementare le attività di digitalizzazione ed informatizzazione dell'Albo; tali spese possono essere prudentemente stimate intorno ai 2.000,00 euro e trovano copertura nelle risorse già stanziata in tale capitolo, eventualmente anche attraverso una loro riprogrammazione.

In ultimo considerato il costo dei componenti della Commissione come individuato ai sensi della disciplina vigente in materia di compensi da corrispondere alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. .

26.10

Articolo 26.

(Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena)

Aggiunge al comma 1, la lettera c-bis)

Il comma **1 bis** interviene sull'articolo 26 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 modificando il relativo comma 2 e inserendo il comma 2-bis.

Con riferimento agli effetti finanziari derivanti dalla modifica del **comma 2** del citato articolo 26 del D.L. n. 18/2020 per i soggetti dipendenti del settore privato-si stima che la collettività interessata dal provvedimento sia di circa 62.400 individui.

Premesso che non esistono fonti informative tali da definire con esattezza quanti potrebbero essere i soggetti ricadenti nella proposta normativa, si è giunti a tale numerosità ipotizzando che:

- dei 42.000 dipendenti privati in possesso del riconoscimento di disabilità ai sensi della L. 104/1992, il 20% possa continuare l'attività lavorativa tramite lo *smart-working* e un 10% usufruisca ancora dello strumento della cassa integrazione;
- esista un ulteriore platea di circa 33 mila soggetti, senza riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della L. 104/1992 (articolo 3 comma 3), che possa anch'esso essere certificato perché in condizione di rischio.

Considerando una retribuzione di 85 euro giornaliera e un periodo di assenza dal lavoro di 40 giorni avremo un onere per il 2020 pari a 282,1 milioni di euro di cui 70 per contribuzione figurativa.

Gli effetti finanziari sul settore pubblico sono connessi alla necessità di sostituire il personale scolastico per le assenze ivi previste con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della norma che si stima possa avvenire, tenuto conto dei tempi tecnici dell'esame parlamentare del presente disegno di legge di conversione del DL 104/2020 non prima del 9 ottobre p.v. Pertanto, tenuto conto che le eventuali assenze del personale fragile fino alla data di entrata in vigore della norma si sono eventualmente già definite sulla base dell'ordinamento vigente fino alla predetta data, sono stati prudenzialmente stimati gli effetti di spesa relativi alle sostituzioni che potrebbero rendersi necessarie dal 9 al 15 ottobre. Il calcolo del relativo onere, stimato in 6 milioni di euro, è stato effettuato applicando criteri analoghi a quelli adottati dall'INPS per il calcolo dell'onere relativo al comma in esame per i dipendenti del settore privato, con gli adattamenti necessari per tener conto delle unità del personale della scuola potenzialmente destinatarie del beneficio e del periodo di 7 giorni preso in considerazione, per le motivazioni di cui sopra, per le sostituzioni.

Circa il **comma 2 – bis**, diretto a consentire ai lavoratori fragili di cui al comma 2 di svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto, si stimano effetti finanziari per il settore pubblico. Ciò in quanto nell'attuale regime di svolgimento dell'attività scolastica in presenza, l'applicazione al personale scolastico delle disposizioni contenute nel comma 2 bis anche mediante adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto, richiederebbe in ogni caso la sua sostituzione al fine di assicurare il regolare svolgimento delle predette attività scolastiche in presenza. I conseguenti oneri sono stati quantificati in 48 milioni di euro considerando la medesima platea del personale scolastico utilizzata per la stima degli oneri di cui al comma 2 e la medesima



retribuzione giornaliera e valutando le assenze per complessivi 40 giorni lavorativi tenuto conto del più lungo periodo in cui troverà applicazione la norma (dal 15 ottobre al 31 dicembre).

Comma 1-quater: prevede che alla copertura degli oneri relativi all'articolo 26 del DDL in esame derivanti dal predetto comma 1 bis e dal successivo comma 1-quinquies pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 114, comma 4, quanto a 282,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 e quanto a 20 milioni di euro, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter.

In ordine al concorso alla copertura finanziaria per 282,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, la riduzione ha impatto per 282,1 milioni di euro sul snf e per 191,16 mln di euro in termini di indebitamento netto

Comma 1-quinquies: il comma in esame reca due ulteriori interventi volti a modificare il primo e il secondo periodo dell'articolo 87 del citato DL 18 2020, diretti a prevedere per dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 87 del citato decreto-legge 18/2020 la non computabilità ai fini del periodo di comporta del periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e a stabilire che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa. La durata del periodo di comporta dipende dalla qualifica, dal settore di appartenenza e dall'anzianità di servizio del lavoratore e può variare dai 3 ai 12 mesi nel settore privato mentre nel pubblico può arrivare fino a 36 mesi.

La modalità di calcolo del periodo può prendere a riferimento un'unica e ininterrotta malattia ovvero la somma dei giorni di assenza compiuti in un determinato arco temporale.

In ogni caso per il settore privato, per il quale non è previsto alcun onere a carico del datore di lavoro una volta scaduto il periodo indennizzato e/o retribuito che è sempre compreso nel periodo di comporta, analoga disposizione è già contenuta nell'articolo 26, comma 1, del dl 18 del 2020.

Diverso è invece il caso dei dipendenti del settore pubblico per i quali è previsto l'onere del versamento della contribuzione previdenziale a carico dell'Amministrazione sulla retribuzione figurativa intera pur in assenza di retribuzione effettiva.

Per questi soggetti il prolungamento del periodo di comporta costituisce un onere rispetto al licenziamento che può essere legittimamente decretato una volta superato il limite di assenze previsto.



	<p>Si può ipotizzare che la percentuale di soggetti del settore pubblico che eccedono il periodo massimo di aspettativa di 18/36 mesi, sia infinitesima e pari allo 0,01% dei 3,5 milioni di dipendenti pubblici ossia 350 soggetti nell'anno 2020.</p> <p>La quantificazione dell'onere è stata calcolata sulla base di una retribuzione media imponibile di 35.000 euro e di un periodo medio di assenza di tre mesi.</p> <p>Considerando l'aliquota contributiva del 33% sull'imponibile retributivo di tale esigua collettività, si perviene ad un onere per l'anno 2020 di 1 milione di euro.</p>
<p>26.0.43 già 30.0.26</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 26 bis</i> <i>(Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza)</i></p> <p>Viene incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.</p> <p>Alla copertura degli oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.</p>
<p>26.0.45 (ex 50.0.8)</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 26-ter.</i> <i>(Disposizioni in materia di giustizia contabile)</i></p> <p>La disposizione, che proroga sino alla fine dello stato di emergenza i termini stabiliti dall'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attinenti allo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, ha natura ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>27.14</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 27.</i> <i>(Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud)</i></p> <p>Inserisce un ulteriore periodo al comma 1</p> <p>Lettera a) La disposizione in esame estendono l'agevolazione prevista dall'art. 27 del DL 104/2020 ai dipendenti giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva INPGI.</p> <p>La presente relazione tecnica è stata predisposta sulla base delle seguenti informazioni fornite dall'INPGI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n° lavoratori interessati dal provvedimento: 4.565; - retribuzione media mensile individuale 2020:2.192,31 euro;



- aliquota contributiva 2020 a carico del datore di lavoro: 25,72%.

Le minori entrate sono stimate considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro, tenendo anche conto del rateo di tredicesima mensilità relativa al trimestre considerato. Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 18%, tenuto conto delle specificità delle zone considerate. Il maggior onere derivante dall'applicazione delle modifica normativa proposta è riportato nella tabella seguente:

AS 1925 - Emendamento 27.14
Onere derivante dall'esonero contributivo per i giornalisti dipendenti iscritti all'INPGI

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)


Anno	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere complessivo al netto degli effetti fiscali
2020	-1,5	0,0	-1,5
2021	-1,0	0,5	-0,5
2022	0,0	0,1	0,1
2023	0,0	-0,1	-0,1
2024	0,0	0,0	0,0

All'onere derivante dal precedente periodo, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

27.14 Lettera b La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

27.14 Lettera c) Introduce una disposizione che prevede, in via eccezionale, la possibilità di presentare la domanda di prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. La norma è volta a dare effettiva attuazione alla disciplina in materia di pensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici ed editrici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale ai sensi



	<p>dell'articolo 1 comma 500 della legge 160/2019. L'emergenza sanitaria ha infatti determinato le condizioni per le quali alcuni lavoratori pur avendo i requisiti sono risultati fuori dai termini per la presentazione delle domande di pensionamento. La proposta di modifica normativa dunque riapre i termini della presentazione delle domande per l'accesso al pensionamento anticipato senza impatti sulla platea dei possibili beneficiari già individuati nella relazione tecnica al provvedimento originario e comunque nei limiti di spesa previsti dallo stesso. Pertanto dalla proposta di modifica normativa non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>109.1 testo 2</p> <p>Sostituisce il comma 4 La modifica proposta si rende necessaria al fine di superare un errore tecnico nella tabella riportata nella relazione tecnica all'articolo 27 del DL 104/2020, laddove vengono indicate le regioni beneficiarie dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, è stata inserita erroneamente anche la Regione Umbria che, tuttavia, non presenta tutte le condizioni di accesso specificate dallo stesso articolo 27: in particolare, in base ai dati Eurostat relativi al 2018, la Regione Umbria ha un Pil pro-capite compreso tra il 75% ed il 90% della media Ue, ma un tasso di occupazione superiore alla media nazionale. Si riporta di seguito la relazione tecnica dell'articolo in esame modificata come sopra chiarito.</p> <p>La disposizione prevede concessione di un esonero del 30% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro privati non agricoli con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente per il periodo 1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2020. L'agevolazione è pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale ed concessa previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863.</p> <p>Sono esclusi dalla agevolazione i contratti di lavoro domestico.</p> <p>Dalle dichiarazioni mensili individuali retributive delle aziende (Uni-Emens) è stato desunto il monte retributivo mensile relativo ai lavoratori dipendenti non agricoli nel trimestre ottobre-dicembre 2019 nelle regioni interessate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) che rivalutato all'anno 2020 sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2020, deliberato il 24 aprile 2020, è pari a 4.582 milioni di euro ad ottobre, 4.608 milioni di euro a novembre e 4.607 milioni di euro a dicembre. Nel prospetto che segue si riporta il numero medio dei dipendenti e il monte retributivo medio nel trimestre interessato all'esonero dei contributi per le regioni interessate.</p>						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Regione</th> <th>media mensile dipendenti (in migliaia)</th> <th>media mensile monte retributivo (in milioni di euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Regione	media mensile dipendenti (in migliaia)	media mensile monte retributivo (in milioni di euro)			
Regione	media mensile dipendenti (in migliaia)	media mensile monte retributivo (in milioni di euro)					

Abruzzo	257	454
Basilicata	90	144
Calabria	195	289
Campania	850	1.337
Molise	44	71
Puglia	606	966
Sardegna	245	411
Sicilia	586	926
Totale	2.873	4.599

Si è ipotizzata un'aliquota contributiva media complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31%.
 Le minori entrate relative al comma 1 della norma in esame sono stimate considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro, tenendo anche conto del rateo di tredicesima mensilità relativa al trimestre considerato. Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 18%, tenuto conto delle specificità delle zone considerate.

Le risultanze derivanti dall'applicazione della norma in esame riportate nella tabella seguente:

**Minori entrate derivanti dall'esonero contributivo del 30%
 per i contributi a carico dei datori di lavoro privati di cui al
 comma 1**

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la
 finanza pubblica)
 (valori in mln di euro)

	Minori entrate contributive (lordo effetti fiscali)	Effetti fiscali indotti	Minori entrate contributive (al netto effetti fiscali)
	2020	0,0	-854,7
	2021	261,5	-273,9
	2022	56,1	56,1
	2023	-67,5	-67,5
	2024	0,0	0,0
	2025	0,0	0,0
	<p>In conseguenza della modifica apportata all'articolo 27, che comporta anche minori effetti fiscali positivi, occorre modificare in diminuzione i profili finanziari complessivi riferiti agli anni 2021 e 2022 dell'articolo 114 comma 5, lettera a).</p>		
109.1 testo 2	<p>Comma 4-bis La disposizione prevede l'estensione agli anni successivi al 2020 dell'autorizzazione ad emettere e assegnare titoli di Stato a CDP, ai sensi dell'articolo 27, comma 17 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.</p> <p>Il limite dell'importo massimo di titoli di Stato, resta pari a 44 miliardi di euro complessivi, comprendendo gli importi emessi e assegnati nel 2020 e negli anni successivi.</p> <p>La proposta non comporta maggiori oneri, in quanto riguarda l'autorizzazione ad assegnare i titoli a CDP, mentre nel bilancio dello Stato resta fermo lo stanziamento già iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>A valere sul medesimo stanziamento, e nel limite dello stesso, è altresì autorizzato l'apporto diretto di liquidità al Fondo, in alternativa all'assegnazione di titoli di Stato.</p>		
29.19	<p><i>Articolo 29.</i> <i>(Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa)</i></p>		
	<p>Modifica al comma 7 Trattasi di modifica diretta a correggere un' imprecisione contenuta nel testo originario dell' articolo 29. Pertanto non comporta effetti finanziari.</p>		
29.0.1 Testo 3	<p><i>Articolo 29-bis.</i> <i>(Misure per il sostegno del sistema termale-nazionale)</i></p>		

	<p>La disposizione, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, un fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021, che rappresenta il limite di spesa, finalizzato alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali, le cui modalità attuative dovranno essere previste da un decreto del MISE da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione (comma 2).</p> <p>Il comma 3 consente al MISE, per le finalità di cui al comma 1, di avvalersi di società in <i>house</i> mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri di gestione, complessivamente considerati, non possono superare il limite massimo del 2% delle risorse del predetto fondo e sono a valere su di esse.</p> <p>Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 14 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4, e quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 114.</p>
<p>29.0.17 Testo 2</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 29-ter.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza COVID-19)</i></p> <p>Comma 1: prevede che le Regioni, per fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche adottano piani di riorganizzazione dei distretti e della rete assistenziale territoriale per garantire l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente, per fronteggiare l'emergenza Covid-19.</p> <p>I menzionati piani sono adottati nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali già a disposizione a legislazione vigente, pertanto l'attuazione delle misure non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Comma 2: è volto all'efficientamento dei servizi di salute mentale operanti nell'ambito delle strutture sanitarie locali, nell'ottica di garantire il benessere psicologico e le misure sanitarie a tutela della salute mentale, sempre nel contesto emergenziale in corso, mediante l'adozione di linee d'indirizzo da parte del Ministero della salute, di concerto con la Conferenza unificata. Una volta adottate le predette linee di indirizzo, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stesse sono finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche di salute mentale di comunità e la tutela delle fragilità psicosociali. La misura costituisce un ulteriore strumento a supporto dell'attività sia organizzativa che programmatica delle regioni, per meglio razionalizzare l'utilizzo delle risorse già destinate per i Dipartimenti di salute mentale trattandosi di linee di indirizzo per promuovere nuovi modelli per le attività istituzionali attinenti alla salute mentale, da attuare con le risorse già a disposizione.</p> <p>L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già a disposizione a legislazione vigente.</p>

30.0.4 testo

2

Articolo 30 bis**(Misure urgenti per il rafforzamento del servizio sanitario nazionale)**

La disposizione, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, interviene per estendere la disposizione già prevista dal comma 2, dell'art. 5-bis, del decreto-legge 30/12/2019, n. 162 convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2020, anche agli specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi nonché al personale in servizio presso il Ministero della salute di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 3 del 2018, sostituendo il vigente comma 2, allo stato riferito solo ai dirigenti medici del SSN.

La modifica lascia, inalterato l'arco temporale già fissato fino al 31 dicembre 2022, dal vigente comma 2 ed è finalizzata a fronteggiare l'attuale stato di carenza del personale sanitario, consentendo al personale sopra indicato, di presentare istanza, oltre il quarantesimo anno di servizio, e comunque non oltre il settantesimo anno di età, al fine di essere trattenuti in servizio presso le pubbliche amministrazioni di appartenenza, che dovranno valutare l'istanza nel rispetto degli atti aziendali.

Si tratta di una ulteriore misura di cui si possono avvalere le amministrazioni coinvolte, per fronteggiare la carenza di personale sanitario, che in concomitanza dell'emergenza in corso, può assumere dimensioni critiche. Non vi è alcun obbligo di adesione per il personale sanitario, in quanto trattasi di una facoltà concessa.

La previsione, già in essere per il solo personale medico del SSN, viene attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.

31.6**Articolo 31.**

(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

Comma 4-bis La disposizione proroga al 28 febbraio 2021 il termine per la riorganizzazione con DPCM per il Ministero della salute e per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fissato al 31 ottobre 2020 dall'articolo 1, comma 5-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri.

Comma 4 ter La disposizione è volta ad incrementare di 403 milioni di euro, per l'anno 2020, le risorse destinate al credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del DL 34/2020. Viene inoltre previsto che le predette risorse aggiuntive sono destinate ad incrementare il credito d'imposta già disciplinato ai sensi del predetto articolo 125, confermando i soggetti beneficiari individuati a seguito delle disposizioni impartite dall'agenzia delle entrate.

Il comma **4-quinquies** prevede che alla copertura degli oneri di cui al predetto comma 4-ter si fa fronte mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater. Conseguentemente, le risorse disponibili sul bilancio dell'INAIL, relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni sono



	<p>versate all'entrata del bilancio dello Stato, entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, per essere riassegnate al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, inerente il credito di imposta di cui all'articolo 125, del DL 34/2020.</p>
<p>21.0.500</p> <p>21.0.500/9</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 31-bis.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19)</i></p> <p>L'articolo 2 pone una disciplina speciale che, con riferimento alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, prevede la costituzione di sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19. Per i profili esplicativi si rimette alla relazione illustrativa.</p> <p>In particolare, il comma 1 prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono costituite sezioni ospedaliere in tutte le strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 con almeno 100 posti letto (le disposizioni vigenti le prevedono solo nelle strutture con almeno 200 posti letto). La sezione ospedaliere ha le stesse prerogative di funzionalità e di composizione di un seggio ordinario. Dunque è possibile votare presso la sezione ospedaliere costituita in una apposita sala ove sono poste le cabine elettorali ed è abilitato allo scrutinio delle schede votate. Analogamente ai seggi ordinari i componenti della sezione ospedaliere sono 6 (presidente e 5 scrutatori); • ogni sezione ospedaliere istituita presso strutture con reparti Covid-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare - tramite i seggi speciali appositamente costituiti- di coloro che ne faranno richiesta, se positivi Covid-19 o in quarantena domiciliare o in isolamento fiduciario e dei ricoverati in reparti COVID in strutture sanitarie con meno di 100 posti letto. Tali seggi sono composti da 3 membri che, dopo aver raccolto il voto del malato COVID, lo inseriscono nell'urna della sezione ospedaliere. I voti così raccolti saranno scrutinati insieme a quelli raccolti nella struttura sanitaria. <p>La rilevazione fornita dal Ministero della Salute sul numero delle strutture ospedaliere che ospitano Reparti COVID-19 evidenzia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 69 sono le strutture sotto i 100 posti letto b) 88 sono le strutture tra i 100 e i 199 posti letto c) 170 sono le strutture sopra i 200 posti letto. <p>Si ipotizza che presso ogni sezione ospedaliere, già istituita o di nuova istituzione, occorranza almeno due seggi speciali per raccogliere sia il voto domiciliare che quello presso i reparti COVID con meno di 100 posti. Conseguentemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le 88 strutture da 100 a 199 posti letto, ove è presente - secondo la normativa vigente - un solo seggio speciale, occorre prevedere ora una sezione ospedaliere e un altro seggio speciale per ciascuna delle 88 strutture; - per le 170 strutture da 200 posti letto o superiori, ove sono presenti - secondo la normativa vigente - una sezione ospedaliere e un solo seggio speciale, occorre prevedere ora un altro seggio speciale per ciascuna delle 170 strutture.



Il comma 2 prevede poi che in caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il Sindaco possa nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del Comune. Trattasi di ipotesi alternativa a quella del comma precedente, che non altera il numero complessivo delle sezioni elettorali o dei seggi speciali aggiuntivi che dovranno costituirsi.

Il comma 3, infine, prevede che presso ogni sezione elettorale operante ai sensi dell'articolo 2, possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale.

A tal proposito, si considera che possa essere attivato, nell'ambito di ogni sezione elettorale ospedaliera, un ulteriore seggio speciale che andrebbe ad aggiungersi ai due seggi speciali che già si ipotizza operino ai fini della raccolta del voto degli elettori COVID, sia in ospedale che a domicilio.

Pertanto, il numero di ulteriori seggi speciali risulta essere pari a 258, quale somma di due addendi:

- 88 seggi speciali da costituire presso le strutture sanitarie da 100 a 99 posti letto;
- 170 seggi speciali da costituire presso le strutture sanitarie sopra i 200 posti letto.

Il comma 4 prevede che ai componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi di cui ai commi 1, 2 e 3 spetti l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, maggiorato del 50 per cento.

Le sezioni ospedaliere hanno le stesse prerogative di funzionalità e di composizione delle sezioni elettorali ordinarie. Analogamente a queste, infatti, sono costituite in apposite sale ove sono poste le cabine elettorali e sono deputate anche allo scrutinio delle schede votate. Pertanto, ogni sezione ospedaliera richiede le stesse 6 unità di una sezione ordinaria (1 presidente e 5 componenti).

I seggi speciali, deputati, invece, esclusivamente alla raccolta del voto dei malati COVID, in conformità all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono composti da tre unità (1 presidente e due componenti).

Ciò posto, poiché l'onorario fisso forfettario, fissato in misura indipendente dalla durata della votazione, è pari a 150 euro per ciascun presidente di sezione e a 120 euro per gli altri componenti, mentre l'onorario fisso forfettario stabilito per i presidenti e i componenti dei seggi speciali, è pari rispettivamente a 90 e a 61 euro, il costo unitario di un seggio speciale è pari a 318 euro e quello di una sezione elettorale ospedaliera è pari a 1.125 euro.

Nella tabella che segue è indicato il calcolo effettuato:

•	• seggio speciale	• sezione ospedaliera
•	componenti	• 1+5
•	compenso	• 90+61x2
•	totale compenso	• 150+120x5
		• 750

• maggiorazione 50%	• 106	• 375
• costo per seggio	• 318	• 1.125

Ora, poiché il numero complessivo di personale elettorale aggiuntivo è pari a 2.076 unità, si ricava che l'onere complessivo da sostenere in relazione ai commi 1, 2 e 3 è pari a 263.088 euro come risulta dalla tabella che segue:

seggi speciali	sezioni ospedaliere	totale	personale elettorale		Spesa			
			Presidenti (1x ogni speciale sezione ospedaliere)	Componenti (2x n. seggi speciali + 5x n. sezioni ospedaliere)	seggi speciali	sezioni ospedaliere	totale	
516	88	604	604	1.472	2.076	164.088	99.000	263.088

Il comma 4 stabilisce che alla copertura di tale onere, da sostenere nel solo esercizio 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Il comma 5 quantifica l'onere aggiuntivo che potrebbe determinarsi nell'ipotesi in cui siano utilizzati esclusivamente soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile, ipotesi contemplata in subordine dal comma 2. Infatti, si prevede che in questo caso, oltre all'onorario fisso forfettario di cui al comma 4, siano dovuti anche i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, tra cui il mantenimento del trattamento economico e previdenziale, la copertura assicurativa e il rimborso delle spese autorizzate.

Sotto tale ulteriore profilo, si prevedono:


- per la giornata di domenica 20 settembre 2020: € 30.000,00 per l'art. 39 (costo medio € 100 a persona) x n. 300 volontari su 1300 (20%) in quanto trattandosi di domenica molti datori di lavoro non richiederebbero rimborsi per le attività svolte dai volontari al di fuori dell'orario di lavoro;

	<p>€ 30.000,00 per art. 40 (media di due pasti al giorno pari circa ad € 22,50);</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la giornata di lunedì 21 settembre 2020: <p>€ 130.000 art. 39 (costo medio € 100 a persona x 1300); € 30.000,00 per art. 40 (media di due pasti).</p> <p>L'onere complessivo è dunque pari a 220.000 euro corrispondente alla somma di 60.000,00 euro per il giorno della domenica (30.000,00 euro + 30.000,00 euro) e 160.000,00 euro per la giornata del lunedì (130.000,00 euro + 30.000,00 euro). Agli oneri sopraindicati, si provvede nell'ambito delle risorse già stanziate per l'emergenza COVID-19 e disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice di protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.</p>
<p>31.0.40 (testo 3)</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 31-ter.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)</i></p> <p>Viene incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p> <p>Alla copertura degli oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.</p>
<p>31.0.51 testo 2</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 31-quater.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure in materia di potenziamento dei distretti sanitari)</i></p> <p>La disposizione prevede:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la razionalizzazione della base informativa sulla cui scorta predisporre il programma delle attività territoriali facendo leva sui sistemi informativi già esistenti a livello regionale e locale, senza prevederne il potenziamento o altri tipi di intervento implicanti oneri aggiuntivi; b) la modifica del procedimento di adozione del programma delle attività territoriali mediante un coinvolgimento del comitato dei sindaci non più quale mero organo consultivo ma quale organo dotato del potere di proposta nella adozione del programma, insieme al direttore del distretto. <p>Pertanto, la disposizione non comporta effetti finanziari.</p>
<p>32.9 testo 2 (lettera b)</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 32.</i></p>



	<p><i>(Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021)</i></p> <p>Modifiche al comma 4</p> <p>La disposizione interviene sul comma 4, dell'articolo 32 il quale stabilisce che, al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dello stesso articolo in argomento, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. La proposta emendativa dispone che fanno eccezione i casi di sospensione dell'attività didattica in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica. La proposta non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>32.3</p>	<p>Il comma 6-bis non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una previsione di carattere ordinamentale che consente di poter affittare immobili, limitatamente all'anno scolastico 2020-2021, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, ma in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, VVFF e ASL, nel rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, nonché in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.</p> <p>Il comma 6-ter dispone la deroga, limitatamente all'anno scolastico 2002/2021, ai vincoli temporali di cui alla l.n. 392/78 nelle ipotesi di stipula dei contratti di locazione di edifici e locali scolastici. la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica operando la facoltà nei limiti delle risorse finanziarie disponibili iscritte sui propri bilanci a legislazione vigente.</p>
<p>32.9 testo 2 (lettera a)</p>	<p>Comma 6 quater La disposizione sostituisce l'ultimo periodo del comma 1, lettera b) dell'articolo 231- bis. del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo che, nell'eventualità di una sospensione della didattica in presenza in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario assunto a tempo determinato per garantire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possa svolgere in maniera agile la prestazione lavorativa.</p> <p>La norma sopprime la possibilità di risolvere, per giusta causa e senza alcun indennizzo, i contratti del già menzionato personale nell'eventualità di una sospensione della didattica in presenza. Circostanza che si sta già verificando a "macchia di leopardo" cioè con riguardo diversi istituti scolastici ed aree del Paese, proprio in ragione del persistere dell'epidemia da Covid-19. In questo contesto, la risoluzione dei menzionati contratti si tradurrebbe in un grave nocumento per la continuità didattica e la funzionalità delle scuole.</p> <p>L'espletamento delle attività lavorative da remoto avviene mediante strumentazioni informatiche e tecnologiche proprie ovvero mediante strumentazioni che le istituzioni scolastiche mettono a disposizione del loro personale entro il limite delle risorse disponibili</p>



	<p>a legislazione vigente. Le strumentazioni informatiche e tecnologiche attualmente in possesso del personale e delle istituzioni scolastiche soddisfano le esigenze supplementari con riferimento sia al personale di ruolo sia a quello a tempo determinato ingenerate dall'esplicitamento del lavoro agile e della didattica a distanza. Al riguardo, infatti, va tenuto conto anche del potenziamento delle strumentazioni necessarie alla didattica a distanza avutosi per effetto di quanto previsto dall'art. 120, comma 2 DL 7 marzo 2020 n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, della possibilità di utilizzare il <i>bonus</i> di cui all'art. 1, comma 121 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 per l'acquisto di prodotti informatici e di servizi di connettività, nonché delle risorse erogate alle istituzioni scolastiche a valere sui fondi PON 2014 - 2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione (Avviso n. 4878 del 17 aprile 2020 per le scuole del primo ciclo; Avviso n. 10478 del 6 maggio 2020 per i CPIA; Avviso n. 11978 del 15 giugno 2020 per le scuole del secondo ciclo). I dispositivi informatici sino ad ora acquistati dalle istituzioni scolastiche sono di proprietà di queste ultime e possono essere concessi in comodato d'uso gratuito per periodi di tempo determinati in base alle effettive necessità con possibilità di ottimizzare l'utilizzo di tali strumenti in relazione alle reali esigenze che si manifestano in una singola istituzione scolastica in uno specifico lasso di tempo (potranno essere assegnati, a titolo esemplificativo, al personale che presta servizio in un determinato plesso durante il periodo di didattica a distanza per poi essere riutilizzati da altro personale a seguito della ripresa della didattica in presenza in quello stesso plesso; ovvero è resa possibile anche la circolazione di questi dispositivi tra più istituzioni scolastiche).</p> <p>A supporto dell'erogazione delle predette prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro un limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6-quater si provvede mediante utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014/2020 anche mediante riprogrammazione degli interventi.</p>
32.18 testo 2	Comma 6 quinquies La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
32.9 testo 2 (lettera c)	Comma 6 sexies La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
32.28 (testo 3)	<p>Comma 7 bis La disposizione prevede che il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare all'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle quattro Regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).</p> <p>Il fondo di cui trattasi, che ha lo scopo di consentire l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>Comma 7 ter L'incremento proposto al suddetto fondo, pari ad euro 10 milioni per gli anni 2020 e 2021, trova copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale utilizzando per 10 milioni di euro per l'anno 2020</p> 

	<p>l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e per 10 milioni di euro per l'anno 2021 l'accantonamento relativo all'ex Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.</p>
<p>32.22 Testo 2</p>	<p>Il comma 7-quater non determina effetti finanziari, in quanto estende la possibilità per i comuni beneficiari delle risorse derivanti dal fondo per le politiche della famiglia di utilizzare le predette risorse per finanziare, anche nei mesi di ottobre e novembre 2020, interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, sei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, senza incidere sull'ammontare delle risorse che restano invariate.</p>
<p>21.0.500 21.0.500/10</p>	<p><i>Articolo 32-bis.</i> <i>(Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021)</i></p> <p>La disposizione di cui all'articolo 32-bis, ai commi 1 e 2, al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio dell'anno scolastico 2020/2021, prevede di destinare agli enti locali per il pagamento di eventuali canoni di locazione nonché per l'acquisto di dispositivi didattici e di arredi, 3 milioni di euro nell'anno 2020 e 6 milioni di euro nell'anno 2021.</p> <p>Ai relativi oneri si provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quanto ad euro 1,5 milioni per l'anno 2020 mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 717, della legge di stabilità n. 208/2015 (destinate al pagamento da parte dello Stato all'INAIL di canoni di locazione in relazione alla realizzazione, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui alla legge n. 153/1969, delle scuole innovative, compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento); - quanto ad ulteriori 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge di bilancio n. 205/2017 (destinate al pagamento da parte dello Stato all'INAIL di canoni di locazione per il completamento del programma relativo alla realizzazione di scuole e poli scolastici innovativi nelle aree interne); - e quanto ad euro 4,5 milioni per l'anno 2021 mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 65/2017 (finalizzate al pagamento da parte dello Stato di canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, relativi alle aree per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi, a gestione pubblica nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui alla legge n. 153/1969). <p>Si tratta di risorse disponibili, originariamente finalizzate alla copertura dei canoni di locazione a favore dell'INAIL per il programma di investimento scuole innovative e poli dell'infanzia anche per le aree interne. Infatti, allo stato sono state avviate le procedure per l'individuazione e la stima delle aree di costruzione. Tuttavia, non è al momento stata conclusa questa fase preliminare e non sono state stipulate le relative convenzioni attuative con l'INAIL per disciplinare anche le modalità di corresponsione dei canoni una volta realizzate le scuole innovative e i poli dell'infanzia.</p> <p>Si evidenzia che le risorse in questione non saranno impegnate contabilmente negli anni 2020 e 2021 per mancanza della convenzione con l'INAIL, che costituisce il presupposto giuridico dell'impiego contabile. Pertanto, queste risorse possono essere destinate ad altre e più urgenti finalità senza determinare un danno alle procedure in corso. Per garantire il regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, il comma 3 destina ulteriori risorse, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per la</p>



	<p>realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Sono altresì, destinate per le stesse finalità risorse per 5 milioni di euro, disponibili in bilancio in conto residui. Agli oneri si provvede a valere sulle risorse iscritte ai sensi dell'articolo 58-octies del decreto - legge 26 ottobre 2019, n. 124, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualità 2019, 2020 e 2021.</p>
<p>21.0.500/12</p>	<p>Commi 3 bis, 3 ter La disposizione in esame attribuisce ai singoli stati di previsione dei Ministeri, ovvero attribuisce ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, le somme occorrenti per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle predette amministrazioni. In tal modo viene prevista una nuova disciplina per il versamento dei contributi in questione che sostituisce quella prevista dall'articolo 1, comma 269, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è contestualmente abrogata. Alla disposizione non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica.</p>
<p>21.0.500/15 Testo 2</p>	<p>Il comma 3-quater non determina effetti finanziari per i bilanci degli enti locali interessati, per i quali occorrerebbe reperire idonea compensazione finanziaria a carico del bilancio statale, in quanto l'affiancamento delle istituzioni scolastiche da parte degli enti locali rientra nelle autonome decisioni degli stessi enti che, conseguentemente, vi provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.</p>
<p>32.0.11 testo 2</p>	<p><i>Articolo 32-ter.</i> <i>(Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche)</i> L'articolo 4 bis del decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255 prevede che le operazioni di immissioni in ruolo del personale ATA si concludano entro il 31 agosto prima dell'inizio dell'anno scolastico. La disposizione, al comma 1, intende far fronte al rallentamento dell'attività amministrativa degli Uffici scolastici regionali a seguito dell'emergenza epidemiologica, consentendo agli stessi Uffici di procedere alle assunzioni dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) entro il 31 dicembre 2020 anche quando le procedure concorsuali si concludano dopo il 31 agosto. La disposizione non deroga al regime assunzionale disciplinato dall'articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed opera nell'ambito dei limiti assunzionali già autorizzati. Inoltre, i contratti a tempo indeterminato in esame hanno una decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico ed economica dalla effettiva presa di servizio. La previsione relativa al riconoscimento degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che il contingente in questione rientra in quello già autorizzato e in considerazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto- legge n. 255 del 2001 che recita: "<i>Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1 settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine del 31 agosto devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro</i></p>

la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.” Alla ricostruzione di carriera degli assistenti amministrativi per il limitato periodo di utilizzazione nelle funzioni di DSGA si provvede al momento della loro immissione in ruolo nell'ambito dei posti a tal fine autorizzati ai sensi dell'articolo 39 della legge 449/1997.

L'immissione in ruolo degli aventi titolo comporta la revoca delle reggenze e degli eventuali provvedimenti di conferimento dell'incarico di DSGA agli assistenti amministrativi. Nei limiti delle risorse, di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ,finalizzate all'assunzione di assistenti amministrativi prevista dalle ordinanze del Ministro dell'istruzione attuative dell'articolo 231-bis del medesimo decreto-legge e dell'articolo 32 del presente decreto, i contratti a tempo determinato connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA restano confermati a potenziamento dell'attività di segreteria delle istituzioni scolastiche nel quadro dell'attuale situazione emergenziale.

Le immissioni in ruolo di DSGA interessati già autorizzati con DM n. 94 dell'8.8.2020, sono complessivamente pari a 858 e riguardano le regioni Campania (182), Emilia-Romagna (237), Lazio (185), Liguria (60) e Toscana (194). Ciò comporta che in termini di spesa massima per il periodo settembre-dicembre 2020, a fronte di un costo mensile per assistente amministrativo di € 2.324,73, derivi un importo pro capite di € 9.298,92 e di € 7.978.473,36 per le 858 unità interessate. Allo stesso modo deriva un importo pro capite di € 13.948,38 e complessivo di € 11.967.710,04 per il periodo gennaio-giugno 2021.

Ai commi 2, 3 e 4, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si rimette ad un decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina dei termini, delle modalità e della procedura per destinare i posti vacanti e disponibili di DSGA alle immissioni in ruolo dei soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di cui al comma 1 che ne facciano richiesta, nel limite delle facoltà assunzionali annualmente previste.


Ai commi 5 e 6, considerata la grave carenza di organico nel profilo ed al fine di dare continuità alle procedure concorsuali a direttore dei servizi generali e amministrativi, si rimette ad un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la definizione dei criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore ai 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo. La configurazione delle commissioni è altresì adottata per la procedura di cui all'articolo 2, comma 6 di cui al citato decreto-legge 126/2019.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2,3,4,5 e 6 si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

33.1

Articolo 33.

(Misure urgenti per la continuità delle attività del sistema della formazione superiore)



	<p>Modifica al comma 2 La disposizione che consente anche alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, per gli interventi di propria competenza, di rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede, non determina comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>33.6 testo 2</p>	<p>Comma 2 bis La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di misure di carattere ordinamentale.</p>
<p>33.8 (testo 4)</p>	<p>Comma 2 ter Con l'art. 22 bis del D.L. 50/2017 veniva avviato il processo di statizzazione delle istituzioni AFAM non statali, che comprendeva meccanismi di stabilizzazione nei ruoli dello Stato del relativo personale in servizio al 24 giugno 2017 (giorno di entrata in vigore della legge di conversione) e sulla determinazione della dotazione organica da definirsi nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni.</p> <p>A tutt'oggi il processo di statizzazione non si è ancora concluso e il personale precario (assunto a tempo determinato da graduatorie di istituto) che ha maturato i requisiti tra il 2017 e il 2021 rischia di rimanere da un lato fuori dalla statizzazione (perché entrato in servizio dopo la data del 24/6/2017 prevista dal DL sulla statizzazione), dall'altro fuori dalle graduatorie nazionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 655, della legge n. 205/2017 in quanto riservate ai precari delle istituzioni AFAM statali. In compenso potrebbe paradossalmente aver diritto alla stabilizzazione personale ormai in pensione.</p> <p>Al fine di evitare disparità di trattamento tra soggetti aventi profili ed esperienze professionali simili, sulla base della sola circostanza dell'appartenenza alle AFAM non statali, il cui percorso di statizzazione si è dimostrato molto complesso, la disposizione prevede che – ai fini del completamento del percorso di statizzazione - la data del 24 giugno 2017 sia valida per la definizione della dotazione organica (corrispondente al personale in servizio a tale data), in modo da garantire invarianza finanziaria rispetto al DL 50/2017.</p> <p>Prevede, al tempo stesso, che la stabilizzazione riguardi il personale in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione, per la quale si prevede inoltre il termine finale del 31 dicembre 2021 ma comunque nei limiti della dotazione organica come definita al periodo precedente e comunque nei limiti della dotazione organica finanziariamente coperta ai sensi dell'articolo 22-bis.</p> <p>Inoltre viene chiarito che la locuzione “<i>personale in servizio</i>” ai fini della definizione delle dotazioni organiche, comprende tutto il personale in servizio alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto – legge n. 50/2017, ivi compreso quello assunto con contratto di lavoro flessibile. Tale interpretazione non innova la norma, bensì chiarisce quanto già previsto dal legislatore del DL 50/2017, poiché ogni diversa interpretazione renderebbe impossibile la determinazione di una dotazione organica per quelle istituzioni AFAM non statali i cui incarichi di docenza sono attribuiti essenzialmente con contratti di lavoro flessibile.</p> <p>Lo stanziamento di cui all'articolo 22-bis del DL 50/2017 è quindi coerente con le modifiche apportate, poiché l'eventuale assunzione di personale entrato in servizio successivamente alla data del 24 giugno 2017 potrà avvenire esclusivamente nei limiti della dotazione organica, la quale viene a sua volta determinata nei limiti del personale in servizio al 24 giugno 2017, garantendo così che una modifica della platea del personale che viene inquadrato nei ruoli dello Stato non possa in alcun modo tramutarsi in un ampliamento della platea stessa.</p>



In merito al chiarimento interpretativo concernente il personale con contratto di lavoro flessibile, esso è in linea con quanto previsto dal legislatore in sede di approvazione e conversione del DL 50/2017 e non comporta quindi incrementi delle unità da statizzare né della relativa spesa, risultando in definitiva coerente con lo stanziamento già previsto dall'art. 22 bis.

Si prevede inoltre nel comma aggiuntivo successivo la proroga del termine al 30 giugno 2021, che si rende necessaria al fine di perfezionare la definizione della contrattazione integrativa di sede da parte delle Università volta al superamento del contenzioso con gli ex lettori di madrelingua straniera permettendo alle stesse di poter accedere al cofinanziamento previsto a valere sul FFO, nonché alla prevenzione dell'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 consentendo in tal modo la chiusura del Caso EU Pilot 2079/11/EMPL, concernente il riconoscimento, in termini di trattamento economico e previdenziale, dell'anzianità di servizio che gli ex lettori di lingua straniera avevano acquisito come lettori di lingua straniera prima dell'entrata in vigore della legge n. 236 del 1995. Tra gli Atenei che rispettano detto termine, infatti, sono ripartiti gli incrementi del Fondo per il finanziamento ordinario delle università a ciò destinati dall'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, che prevede uno stanziamento a regime.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2 quater**, prevede che la disposizione si applica esclusivamente all'anno accademico 2020/2021.

**33.0.1 testo
2**

Articolo 33-bis.

(Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio pedagogici nei presidi socio sanitari e della salute)

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, al comma 594, reca "l'educatore professionale socio-pedagogico e il Pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale"; e indica gli ambiti di interventi delle figure di educatore professionale socio-pedagogico e di Pedagogista che "operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale, sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale". La successiva Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l'articolo 1, comma 517, aggiunge ambiti al ruolo degli educatori socio-pedagogici e dei Pedagogisti, i quali "possono lavorare nei servizi e nei presidi socio sanitari e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi". La dicitura "limitatamente agli aspetti socio-educativi" non è di chiara interpretazione nonché inadeguata a definire la fattispecie e il perimetro delle competenze che connotano la presenza degli educatori professionali socio-pedagogici nei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e nei presidi della salute. Pertanto, la disposizione è volta a chiarire le funzioni di questa figura professionale negli ambiti della salute, al fine di un miglior funzionamento dei servizi e una maggiore efficienza organizzativa. Stante la natura ordinamentale dell'intervento normativo, lo stesso non è suscettibile di determinare effetti finanziari, atteso che trattasi di figura professionale già esistente nell'ordinamento, per la quale non sono previste né nuove assunzioni, né modifiche dell'attuale inquadramento economico.



21.0.500	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 34-bis.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali)</i></p> <p>In relazione alla disposizione riguardante l'articolo 34-bis, con riferimento ai costi delle operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali, si fornisce di seguito la quantificazione delle spese che si dovrebbero sostenere sulla base di quanto indicato nel Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute il 7 agosto 2020. Il predetto Protocollo stabilisce, in relazione a tali operazioni, che prima dell'insediamento del seggio elettorale deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androni, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del procedimento di voto. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità previste nel documento dell'8 maggio 2020 e di quelle contenute nella circolare del Ministero della salute n. 1744, del 22 maggio 2020. Inoltre, durante le operazioni di voto occorre che siano anche effettuate periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici. Ciò posto, va premesso che per il prossimo <i>election day</i> il corpo elettorale risulta formato da oltre 51 milioni di elettori distribuiti in n. 61.572 sezioni elettorali, che non comprendono le sezioni istituite presso la Circostrizione Estero, per le quali provvede la competente Corte d' Appello di Roma e che, come da recente comunicazione del Presidente della Corte medesima, sono 1.650. Per garantire le sopra indicate operazioni di pulizia e disinfezione, è stata prevista la presenza di personale di ditta specializzata, munito di idonei prodotti per l'igienizzazione e la disinfezione, per complessive 42 ore per sezione elettorale (sabato: 6 ore; domenica: 15 ore; lunedì: 15 ore; martedì: 6 ore). Considerato che il costo orario medio per le suddette attività, comprensivo dei prodotti, è di euro 15,00, il costo per 42 ore per sezione elettorale è di euro 630,00 che, moltiplicato per il numero delle sezioni (61.572) ammonta a euro 38.790,360. L'autorizzazione di spesa è stata conseguentemente fissata a 39 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 39 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.</p>
35.0.3 testo 2	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 35-bis</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)</i></p> <p>Le disposizioni prevedono proroghe normative che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
37.3 Testo 2	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 37.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Prefetture e del Corpo di polizia penitenziaria)</i></p> <p>Comma 4 bis La proposta emendativa si rende necessaria al fine di sopperire alle particolari esigenze di servizio rilevate nell'ultimo trimestre 2017 e nel corso dell'anno 2018, determinate dalla necessità di innalzare i livelli di sicurezza connessi alla custodia dei</p>



detenuti e degli internati negli istituti penitenziari. A tal fine, per il medesimo periodo, si prevede che non siano dovuti, dagli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria di cui all'articolo 12, comma 3, del D.P.R. 314 del 2006, gli oneri accessori relativi alle concessioni per l'utilizzo degli stessi alloggi. Tali oneri sono, pertanto, posti a carico del bilancio dello Stato per un importo quantificato in euro 1.768.300, che vanno ad integrare, per il solo anno 2017 e 2018, la previsione di spesa di cui all'articolo 7, comma 5 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, che valutava in 144.000 euro per l'anno 2017 e in euro 346.000 euro per l'anno 2018 gli oneri relativi all'utilizzo a titolo gratuito di un numero di alloggi pari ad 800 (800 alloggi x 12 mesi x 36 euro mensili = 345.600 euro all'anno, importo arrotondato a 346.000 euro all'anno) . Si rappresenta, infatti, che l'estensione del predetto utilizzo gratuito ad un numero di alloggi rideterminato in complessive 3.286 unità nell'anno 2017 e 4.405 unità nell'anno 2018 comporta, per il periodo che va dall'ultimo trimestre 2017 al 31 dicembre 2018 un minor gettito complessivo, pari a 1.768.248 euro, importo arrotondato a 1.768.300 euro, così determinato:

Anno	n. alloggi	Onere mensile medio per alloggio	Mesi	Onere totale (minor gettito in euro)
2018	4.405	36	12	1.902.960
2018	800	36	12	345.600
Differenziale 2018				1.557.360
2017	3.286	36	3	354.888
2017	800	36	5	144.000*
Differenziale 2017				210.888
Differenziale gettito anno 2017/2018				1.768.248
Differenziale gettito arrotondato				1.768.300



	<p>*Onere valutato prudenzialmente per 5 mesi all'articolo 7, comma 5 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, ma la norma è stata applicata a partire dall'ultimo trimestre dell'anno 2017.</p> <p>Comma 4 ter La proposta di modifica è volta, per il periodo 1° novembre 2020 – 31 dicembre 2021, a esonerare il personale della Guardia di finanza che fruisce di alloggiamento in caserma dal pagamento degli oneri accessori relativi all'utilizzo dei pertinenti locali. Ciò al fine di agevolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la presenza di militari presso le caserme del Corpo, dislocate su tutto il territorio nazionale, anche in orari notturni, si da incrementare la capacità di pronto intervento anche ai fini della gestione e del contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, al contempo preservando le condizioni di salute del medesimo personale. In tale ottica, una simile misura si rende particolarmente opportuna in relazione alle aree del Paese maggiormente interessate dalla recrudescenza dell'epidemia; - l'alloggiamento - compatibilmente con l'adeguatezza dei locali a disposizione - del personale eventualmente sottoposto a misure di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, allo scopo di contenere il diffondersi del contagio in ambienti esterni. <p>Per quanto concerne i profili finanziari dell'intervento proposto, si segnala che, nell'anno 2019, nei confronti del personale della Guardia di finanza che fruisce di alloggiamento in caserma sono state operate ritenute, a titolo di rimborso degli oneri accessori per l'utilizzo degli alloggiamenti stessi, pari a complessivi euro 1.888.829,29 (con una media mensile di euro 157.402,44 - dato rilevato dalla piattaforma NoiPA). Pertanto, considerando un numero medio "stabile" di fruitori di alloggiamento in caserma, l'onere derivante dall'esonero in parola risulta pari a euro 314.804,88 per i mesi di novembre e dicembre 2020 (euro 157.402,44 x mesi 2) e a euro 1.888.829,28 per l'anno 2021.</p> <p>Comma 4 quater Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4 ter pari a 2,09 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.</p>
<p>37.6 corretto</p>	<p>Commi 5-bis e comma 5-ter. L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto lo stesso non determina una variazione della dotazione organica complessiva dei tenenti colonnelli del ruolo "normale" (che resta pari a 911 unità), per effetto della manovra compensativa operata tra i relativi comparti ordinario (+ 12 unità organiche di tenente colonnello, da 623 a 635 unità) e aeronavale (- 12 unità organiche di tenente colonnello, da 98 a 86 unità). La norma non determina, inoltre, una modifica dei tassi di avanzamento, considerato che il grado di tenente colonnello è conferito, ai sensi del d.lgs. n. 69/2001, "a ruolo aperto" (il numero di promozioni a tale grado è pari al numero degli ufficiali inclusi in aliquota, a ripianamento dell'organico complessivo del grado).</p>



<p>Commi 5 quater e 5-quinquies La norma ha natura ordinamentale e non è, conseguentemente, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, l'intervento normativo non incide sulla struttura del corso, i cui obiettivi formativi rimangono invariati, né sulla tipologia e sulle modalità di erogazione delle attività didattiche e formative o sul titolo di studio universitario finale, non generando alcun effetto di natura finanziaria. Le modifiche che si intende apportare al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 non comportano, neppure in termini prospettici, una variazione della posizione di stato giuridico dei frequentatori dei corsi che si svolgono presso l'Accademia della Guardia di finanza, sì da risultare neutre anche sotto il profilo del trattamento economico e previdenziale ai medesimi spettante.</p>	<p>37.0.1 testo 2</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 37-bis. <i>(Modifiche alle Tabelle A del DPR 24 aprile 1982, n. 335 e del DPR 24 aprile 1982, n. 337)</i></p>	<p>La norma si articola sostanzialmente in due misure volte a snellire l'assegnazione degli incarichi dirigenziali negli uffici della Polizia di Stato. In particolare, viene effettuata una "rimappatura" degli uffici cui possono essere preposti i funzionari della Polizia di Stato delle diverse qualifiche dirigenziali, sia del ruolo ordinario che tecnico, più razionale in un'ottica di perseguimento del buon andamento dell'Amministrazione, "anticipando", anche alla luce dello stato di emergenza COVID-19, gli effetti in <i>parte qua</i> del decreto legislativo n. 172 del 2019, recante il c.d. secondo correttivo al "riordino dei ruoli e delle carriere" delle Forze di polizia.</p> <p>L'intervento normativo si articola sostanzialmente in due misure.</p> <p>La prima misura, prevista ai commi 1, lettere a), b) e c), e 3, interviene con mirati correttivi in materia di criteri per l'attribuzione dei posti di funzione per i funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia con diverse qualifiche dirigenziali; nella parte in cui, in particolare, si attribuiscono ai soli funzionari con la qualifica di vice questore o vice questore aggiunto la titolarità di alcuni incarichi di "significativa rilevanza" degli uffici di riferimento, gli interventi operano nel solco già tracciato dal c.d. riordino e dal decreto legislativo n. 172 del 2019, recante il c.d. secondo correttivo.</p> <p>La previsione riveste natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli incarichi non comportano nessun incremento retributivo.</p> <p>Il secondo intervento normativo, previsto ai commi 1, lettera d), e 2, è volto a prevedere modifiche alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con riferimento ai posti di funzione per la qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli degli ingegneri e dei fisici, nonché con aumento, nelle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, della dotazione organica del ruolo degli ingegneri di 33 unità e del ruolo dei fisici di 15 unità, per un totale di 48 unità. Corrispettivamente rispetto al predetto incremento, affida a una modifica alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, la riduzione di 77 unità nella dotazione organica della qualifica di sostituto commissario del ruolo del personale che espleta funzioni di polizia, che passano così da 5.720 a 5.643 unità.</p> <p>Come illustrato nella Tabella sottostante, l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, il costo complessivo derivante dall'incremento della dotazione organica dei funzionari tecnici di 48 unità ammonta a</p>



139.852,80 euro, mentre la riduzione di 77 unità nella dotazione organica della qualifica di sostituto commissario comporta risparmi complessivi pari a 140.584,29 euro, con conseguente risparmio annuale pari a 731,49 euro.

<i>qualifiche</i>	<i>costo unitario</i>	<i>differenziale</i>	<i>unità</i>	<i>importo complessivo</i>
vice questore aggiunto	59.402,30	2.913,60	48	139.852,80
commissario capo	56.488,70			
sostituto commissario	54.244,18	1.825,77	77	140.584,29
ispettore superiore	52.418,41			
onere				731,49

**37.0.1 testo
2**

Articolo 37-ter.

(Proroga dei termini di disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

Le disposizioni prevedono proroghe normative che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**37.0.1 testo
2**

Articolo 37 quater

Amministrazione della pubblica sicurezza

Straordinario

Sono calcolati i costi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale impiegato negli specifici compiti presso gli Uffici immigrazione delle Questure della Repubblica e presso la competente Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno (per un totale di 3.447 unità), per un periodo di 6 mesi, a decorrere dall'1 luglio 2020.

Il costo medio unitario è di € 19,79/ora per il personale della Polizia di Stato (per 2561 unità presso gli Uffici Immigrazione delle Questure e 231 unità presso la Direzione Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno) e di € 18,50 per il personale dell'Amministrazione civile dell'Interno (per 650 unità presso gli uffici immigrazione delle Questure e 52 unità presso la Direzione Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno).



La stima suddetta scaturisce da un'attenta attività ricognitiva che ha consentito la verifica del numero effettivo degli operatori della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'Interno, operanti presso gli uffici immigrazione delle Questure della Repubblica e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, settori coinvolti nella gestione dei carichi di lavoro aggiuntivi, determinati dall'attuazione dell'articolo 103, del decreto legge n. 34/2020.

Gli oneri sono complessivamente quantificabili come segue:

con riguardo agli uffici immigrazione e delle Questure della Repubblica:

- ⇒ **Personale della Polizia di Stato**
2561 (unità) x 19,79 € ora x 60 ore/mese x 6 mesi = € 18.245.588
- ⇒ **Personale dell'Amministrazione civile dell'interno**
650 (unità) x 18,50 € ora x 60 ore/mese x 6 mesi = € 4.329.000

con riguardo agli uffici della Direzione centrale immigrazione e polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno:

- ⇒ **Personale della Polizia di Stato**
231 (unità) x 19,79 € ora x 50 ore/mese x 6 mesi = € 1.371.447
- ⇒ **Personale dell'Amministrazione civile dell'interno**
52 (unità) x 18,50 € ora x 50 ore/mese x 6 mesi = € 288.600

Sulla base di tale ricognizione è valutato un totale complessivo per la voce di spesa in esame pari a € 24.234.635, per il 2020.

B) Prestazioni di lavoro a contratto a termine

Al fine di garantire l'ordinata gestione dei carichi di lavoro derivanti dalle procedure di emersione del lavoro irregolare e di regolarizzazione degli stranieri, di cui all'articolo 103, commi 1 e 2, si prevede di poter fruire dello stanziamento complessivo ora previsto per il 2020, per il ricorso a prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche per il 2021, alla luce delle stimate tempistiche di affidamento delle stesse.

La novella consentirà al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno di avvalersi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro a contratto a termine, nella misura massima di 500 unità, da ripartire nelle sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione, per un periodo di 6 mesi (due mesi nel 2020 e 4 mesi nel 2021). Per la voce di spesa in esame, con riguardo alle esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, è stato previsto un onere, rispettivamente, di 24.615.384 euro per il 2020, e di 5.384.616 euro per il 2021.



Per l'individuazione degli oneri annuali, e in particolare per quelli relativi al 2020, si è tenuto conto anche dei costi riguardanti l'anticipazione del 30% del valore del contratto di appalto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Tale importo è stato calcolato sulla base di quanto previsto dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici, così come modificato dall'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha introdotto il possibile innalzamento fino al 30% dell'importo di anticipazione, stabilito al 20% dallo stesso articolo 35.

Relativamente al 2021, per i profili di interesse del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è stata stimata una spesa complessiva pari a *5.384.616 euro*, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'art. 14-bis, D.L.vo 286/1998.

C) Mediazione culturale

Al fine di assicurare le esigenze di comunicazione con gli stranieri, si è ritenuto di dover prevedere l'utilizzo del servizio di mediazione culturale e linguistica presso gli Uffici coinvolti, non solo per l'annualità 2020, in corso, ma anche per il 2021, per un periodo di impiego complessivo di 6 mesi.

Per la voce di spesa in esame, con riguardo alle esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, è stato previsto un onere, rispettivamente, di 2.389.856 euro, per il 2020, e di 2.091.124 euro per il 2021, così come meglio indicato nella tabella seguente, recante la ripartizione degli oneri.

Per l'individuazione degli oneri annuali, e in particolare per quelli relativi al 2020, si è tenuto conto anche dei costi riguardanti l'anticipazione del 30% del valore del contratto di appalto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Tale importo è stato calcolato sulla base di quanto previsto dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il *Codice dei contratti pubblici, così come modificato dall'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, che ha introdotto il possibile innalzamento fino al 30% dell'importo di anticipazione, stabilito al 20% dallo stesso articolo 35.

Relativamente al 2021, per i profili di interesse del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è stata stimata una spesa complessiva pari a *2.091.124 euro*, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.



RIPARTIZIONE ONERI MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE

Stanziamiento	Anticipazione 30%	Mensilità al netto del 30%	2020		2021	2020 + 2021
			Anticipazione 30%	2 mensilità	4 mensilità	
€ 4.480.980,00	€ 1.344.294,00	€ 522.781,00	€ 1.344.294,00	€ 1.045.562,00	€ 2.091.124,00	€ 4.480.980,00
€ 3.136.686,00			€ 2.389.856,00			

In conseguenza della differente ripartizione degli oneri, tra il 2020 ed il 2021, si provvede ad individuare la necessaria copertura finanziaria, per euro 7.475.740 per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario.

La copertura indicata è capiente come si dimostra dai dati seguenti.

Anno 2017

L'importo complessivo riassegnato ammonta ad € 70.000.000,00 comprensivo delle somme di € 10.683.060,00 di cui all'art. 5 comma 2 e art 10 c.1 del DL 119/2014 convertito nella legge 146/2014 e di € 4.739.525,00 di cui all'art. 5 comma 5 quater del DL n. 109/2014 convertito nella legge 141/2014 rimaste acquisite all'Erario.

La quota disponibile ed effettivamente riassegnata al Ministero dell'Interno ammonta ad € 54.577.415,00.

Anno 2018

L'importo complessivo riassegnato ammonta ad € 46.000.000,00 comprensivo delle somme di € 10.683.060,00 di cui all'art. 5 comma 2 e art 10 c.1 del DL 119/2014 convertito nella legge 146/2014 e di € 3.949.604,00 di cui all'art. 5 comma 5 quater del DL n. 109/2014 convertito nella legge 141/2014 rimaste acquisite all'Erario.

La quota disponibile ed effettivamente riassegnata al Ministero dell'Interno ammonta ad € 31.367.336,00.

Anno 2019

L'importo complessivo riassegnato ammonta ad € 35.000.000,00 comprensivo della somma di € 10.683.060,00 di cui all'art. 5 comma 2 e art 10 c.1 del DL 119/2014 convertito nella legge 146/2014 rimasta acquisita all'Erario.

La quota disponibile ed effettivamente riassegnata al Ministero dell'Interno ammonta ad € 24.316.940,00.



<p>37.0.2 testo 3</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 37-quinquies.</i> <i>(Misure in materia di requisiti per l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata)</i></p> <p>Alla disposizione, non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.</p>
<p>37.0.21 testo 2 (ex 38.0.4)</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 37-sexies.</i> <i>(Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 2001, n. 74).</i></p> <p>La disposizione apporta modificazioni alla legge n. 74 del 2001, concernente il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS). In particolare le lettere da a) a e) hanno natura ordinamentale e pertanto non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.</p> <p>Tutte le attività svolte dal CNSAS sono infatti svolte senza fine di lucro e attraverso convenzioni con altri enti a carattere non oneroso. Anche alla modifica di cui alla lettera d) - che prevede il riconoscimento di compensi in ragione delle responsabilità connesse all'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza nei confronti dei componenti degli organismi direttivi di livello nazionale e regionale, attraverso la non applicazione dell'art. 34, comma 2 del dlgs 117/2017 - si fa fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente. La lettera f) aggiunge l'art. 8 bis, che prevede un contributo integrativo per l'anno 2021 a carattere transitorio, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, "in conseguenza dell'aumento degli oneri assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso".</p> <p>Tale contributo è finalizzato a far fronte agli incrementi di spesa generati a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, che allo stato si presumono transitori, nonché degli aumenti dei premi per i rinnovi delle polizze assicurative che hanno durata triennale in considerazione della proiezione dell'emergenza. Si tratta quindi di oneri riguardanti solo il prossimo anno di copertura assicurativa, di cui è già noto l'incremento e la durata annuale, con conseguente idoneità di una copertura limitata fino al 2021.</p> <p>In particolare detto contributo è finalizzato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ad intensificare e potenziare la sorveglianza sanitaria e il controllo sanitario del personale, al fine di ottemperare in modo più puntuale e stringente agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dal Decreto Interministeriale 11 aprile 2012, in conseguenza della emergenza sanitaria in corso. I relativi oneri sono stimati complessivamente in un incremento di spesa pari a 310.000 euro su base annua; 2) ad adempiere agli obblighi assicurativi, segnatamente le polizze infortuni e invalidità del personale, che hanno registrato aumenti del 37% pari a 370.000 euro su base annua e che attualmente ammontano già a 1.083.598,42 euro; 3) a sostenere il nuovo costo dei premi assicurativi per il personale previsti a seguito dell'emergenza Covid-19, che ammontano ad ulteriori 70.000 euro su base annua.



	<p>All'articolo 2, paragrafo "Art. 8-bis. (<i>Contributo integrativo</i>) –per gli anni 2020, 2021 e 2022 viene autorizzato un contributo integrativo annuo di euro 750.000 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano in conseguenza dell'aumento degli oneri assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso</p> <p>Alla copertura degli oneri pari a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.</p>
<p>26.0.42 (Testo 2)</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 38-bis.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)</i></p> <p>La disposizione prevede un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.</p> <p>Le modalità di attuazione delle disposizioni sono definite con decreto del Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 anche al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa massimo.</p> <p>Alla copertura degli oneri pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.</p>
<p>21.0.500</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 39.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali)</i></p> <p>Comma 1 bis Si prevede che le risorse ivi previste, nonché quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019. Dal punto di vista degli effetti finanziari, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che l'inserendo comma 1-bis reca esclusivamente l'ampliamento delle finalità cui destinare le risorse già previste dall'articolo 39, pari a 1.670 milioni di euro per l'anno 2020 (di cui euro 1.220</p>



	<p>milioni di euro in favore dei Comuni e 450 milioni di euro per le province e città metropolitane) e che rimane il limite di spesa del citato articolo 39, come integrato dalla nuova previsione.</p>
<p>41.0.2 testo 3</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 41-bis</i></p> <p style="text-align: center;">(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa)</p> <p>La disposizione prevede che la garanzia di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della l. 147/2013 (Fondo di garanzia mutui prima casa) sia prevista esclusivamente per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni (lett. a) e la predisposizione di una relazione annuale scritta al MEF, al Ministro per le politiche della famiglia e al MIT da parte di CONSAP che illustri, tra l'altro, le percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle quali è riconosciuta priorità e l'avvenuta verifica sull' applicazione dei tassi da parte degli istituti di credito sui beneficiari del finanziamento (lett. b).</p> <p>Alla disposizione, non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.</p>
<p>21.0.500</p> <p>21.0.500/32 (testo 3)</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 42-bis.</i></p> <p><i>(Sospensione versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e della pesca, per Lampedusa e Linosa e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)</i></p> <p>La disposizione al comma 1 differisce al 21 dicembre 2020 tutti i versamenti tributari, contributivi e assistenziali che scadono entro il 21 dicembre del corrente anno dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa. Viene altresì precisato che gli stessi soggetti potranno versare il 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge n. 34/2020 con la rateizzazione disposta dall'articolo 92 del presente decreto-legge e che non si procede al rimborso di quanto già versato. Con riferimento alle entrate di natura tributaria per quanto riguarda i versamenti dovuti nell'anno 2020 si stima un ammontare potenzialmente sospeso di circa 4 milioni di euro. Relativamente a tali versamenti non si ascrivono effetti considerati che gli importi sospesi saranno comunque versati entro il corrente anno. Con riferimento agli importi dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dovuti nell'anno 2020 si stima un ammontare potenzialmente sospeso di circa 8,1 milioni di euro. Relativamente a tali versamenti non si ascrivono effetti considerati che gli importi sospesi saranno comunque versati entro il corrente anno. Con riferimento agli importi dovuti per la precedente sospensione scaduta il 15 dicembre 2017, sulla base di informazioni acquisite dall'Agenzia delle Entrate si stimano tributi non ancora versati alla scadenza della sospensione per 15 milioni di euro. Con la norma in esame tali entrate sarebbero versate entro il 21 dicembre del corrente anno. Ai commi da 2 a 4, al fine di consentire la ripresa delle attività turistiche, agricole e della pesca nel Comune di Lampedusa e Linosa, pregiudicate a seguito dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da Covid 19, si prevede la possibilità di concedere alle imprese interessate le</p>



	<p>agevolazioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 123/2019, consistenti in mutui agevolati della durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento, o, in alternativa, in un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni in questione sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Per le e finalità di cui alla presente norma è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
<p>21.0.500/12</p>	<p>Lettera b) comma 4-bis, prevede - in caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del DL 34/2020 (rubricato "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – che l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 30 novembre senza applicazioni di sanzioni e interessi. La disposizione è suscettibile di determinare un recupero di gettito nel 2020 rispetto a quanto stimato in sede di valutazione del DL n. 34/2020, che prudenzialmente non viene ascritto.</p> <p>Lettera b) comma 4-ter La disposizione è volta a specificare che la dotazione del fondo di cui l comma 1-ter dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 5, è destinata alla Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 anche ai fini del pagamento della cedola in corso al momento dell'adesione stessa. Tale previsione è necessaria posto che, ai sensi del comma 1-bis, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.</p> <p>Inoltre, si introduce un comma 4-quater che prevede che l'ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà dei mutui 'prima casa' sia estesa alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative alle condizioni previste dalla legislazione vigente, qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali, e non più il 20 %, e relative pertinenze si trovi, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p> <p>Alla disposizione non si scrivono effetti negativi per la finanza pubblica in quanto il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.</p>
<p>21.0.500/32 (testo 3)</p>	<p>Comma 4 quinquies è autorizzato per l'anno 2020 un contributo di 375.000 euro, per ciascuno dei Comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana, Augusta.</p>



	<p>Comma 4 sexies Alla copertura degli oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104</p>
<p>21.0.500</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 44.</i> <i>(Incremento sostegno Trasporto pubblico locale)</i></p> <p>Sostituisce il comma 1 Il comma 1 incremento di 400 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le predette risorse possono essere utilizzate anche per il finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle predette misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo ante COVID abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità. La disposizione comporta un onere a carico della finanza pubblica per 400 milioni di euro nell'anno 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.</p>
<p>21.0.500</p>	<p>Comma 1 bis La disposizione, al fine di consentire l'immediato utilizzo da parte delle Regioni e Province Autonome delle risorse per il finanziamento di servizi trasporto aggiuntivi, prevede un'autorizzazione di spesa in favore di ciascuna Regione o Provincia Autonoma, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa di 300 milioni autorizzata dal citato comma 1 le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, si provvede alla definizione dei criteri e delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi, e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi, nonché alla ripartizione delle residue risorse del comma 1, primo periodo, secondo i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Il comma 1-bis non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto trattasi di ripartizione delle risorse previste dal comma 1</p>
<p>44.0.1 testo 3</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 44-bis.</i> <i>(Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)</i></p>



La disposizione apporta modifiche all'articolo 214 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare:

La **lettera a)** intende spostare al 31 ottobre il termine del 30 settembre, fissato dall'art. 214 del dl 34/2020 entro cui le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico devono rendicontare gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020, ai fini della compensazione dei minori incassi.

La **lettera b)** integra il comma 5, prevedendo che le risorse stanziate, di cui al comma 3 del dl 34/2020, sono assegnate alle imprese beneficiarie, a compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi del comma 4.

Le predette disposizioni, di carattere ordinamentale, non comportano effetti sulla finanza pubblica

La **lettera c)** introduce il comma 5 *bis*.

Il comma 5 bis prevede che le eventuali somme residue di cui al comma 3 non assegnate con decreto di cui al comma 5, sono destinate alle medesime imprese per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020 e assegnate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2021.

A tale fine, le imprese beneficiarie procedono a rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020 secondo le stesse modalità definite con il decreto di cui al comma 4.

Il comma in esame si limita ad estendere la portata della misura di cui al comma 5 prorogandone la durata, al fine di compensare eventuali minori entrate oltre la data del 31 luglio 2020 fissata dalla disposizione in esame fino al 31 dicembre, sempre nel limite delle risorse individuate al comma 3.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

44.0.4
Testo 2

Articolo 44-ter
(Sviluppo del sistema di bordo ERTMS)

La disposizione, al fine di accelerare il "Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System - ERTMS)" e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS), istituisce nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.



Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono stabilite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto l'istituzione del fondo per complessivi 300 milioni per il periodo 2021-2025 trova copertura mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 relativa al capitolo 7122 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Contributi in conto impianti da corrispondere all'impresa ferrovie dello stato spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie".

Tale riduzione di spesa non comporta effetti negativi sul piano di realizzazione da parte del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle opere previste dal Contratto di Programma – parte Investimenti, in quanto la riduzione si riferisce a che devono ancora essere inserite nel Contratto di Programma Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed RFI.

44.0.8
(testo 3)

Articolo 44-quater

Al fine di assicurare al dispositivo di 7.050 unità la corresponsione del compenso per lavoro straordinario nella misura pari a quello effettivamente reso (mediamente 40 ore/mese) fino al **31 dicembre 2020**, allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base i seguenti elementi di calcolo:

- numerico del personale impiegato, pari a 7.050 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: dal 16 ottobre al **31 dicembre 2020 (76 gg.)**.

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:
lavoro straordinario di **7.050 unità** (allegato A): incremento da 21 (già finanziate con l'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 legge di bilancio 2020) a 40 delle ore remunerabili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a **6.330.298 euro**
Allegato A



ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 16/10 al 31/12/2020 (76 gg.)
Adegumento costo medio orario Straordinario 0,9 € per le 21h/mese già previste con art 1 co. 132 L. 160 del 27 dicembre 2019	7.050	0,90	133.245	337.554
Incremento di 19h/mese straordinario per emergenza covid-19	7.050	17,66	2.365.557	5.992.744
TOTALE SPESE PERSONALE			2.498.802	6.330.298

ONERI DI FUNZIONAMENTO			
	numero	costi unitari	Costo per l'esigenza
ONERI DI FUNZIONAMENTO			0

ONERI UNA TANTUM	
TOTALE ONERI UNA TANTUM	0

RIEPILOGO			
	costo/mese (30 gg.)	costo dal 16/10 al 31/12/2020 (76 gg.)	
ONERI DI PERSONALE	2.498.802	6.330.298	
ONERI DI FUNZIONAMENTO	0	0	
TOTALE ONERI	2.498.802	6.330.298	
ONERI UNA TANTUM	0	0	
TOTALE GENERALE	2.498.802	6.330.298	

Comma 2 Alla copertura degli oneri pari a euro 6.330.298 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4

44.0.3
Testo 3

Articolo 44-bis.

(Conferimento alle Regioni Veneto e Friuli V.G. delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi e regolarizzazione degli stessi)

La disposizione in esame, al comma 1, prevede l'attribuzione alle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia delle funzioni inerenti l'erogazione dei servizi ferroviari interregionali attualmente svolti sulle direttrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine-Venezia e sulla relazione Bologna-Brennero, previa sottoscrizione di Accordo di programma tra le menzionate Regioni e le Province autonome interessate. Entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del comma 2, le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia procedono all'affidamento



dei servizi di cui al comma 1 e alla sottoscrizione dei relativi contratti di servizio, che costituiscono a tutti gli effetti servizi di interesse regionale. Fino all'affidamento dei servizi da parte delle Regioni il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del comma 5, assicura la continuità dei collegamenti interregionali, nel limite delle risorse destinate allo scopo.

Per l'effettuazione dei servizi interregionali ferroviari, a decorrere dalla data effettiva di cessazione dell'esercizio delle funzioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono assegnate alla Regione Veneto 11.212.210 di euro annui e alla regione Friuli Venezia Giulia 22.633.652 di euro annui. Tale assegnazione di risorse, al fine di consentire un equilibrio contrattuale al gestore nel mantenimento dei servizi svolti, è stata eseguita in base al costo storico dei treni-chilometro effettuati su base annuale cioè tenendo conto dei 1,5 milioni di treni-chilometro all'anno di servizi effettuati che saranno attribuiti alla competenza del Veneto e dei 2,4 milioni di treni-chilometro che risulterebbero di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia.

La copertura finanziaria degli oneri viene assicurata dalle risorse attualmente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pari a 29.939.584 euro annui cap. 1540), prevedendo un'integrazione di risorse per un importo di 3.906.278 di euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il comma 4 si limita a ripartire tra le due regioni interessate le risorse attualmente disponibili nell'ambito del Fondo Investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, assegnate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il DPCM 28 novembre 2018 e già destinate al rinnovo del materiale rotabile per 19.740.000 per l'anno 2020, 25.240.000 per l'anno 2021, 36.250.000 per l'anno 2022, 50.000.000 per l'anno 2023, 51.770.000 per l'anno 2024 e 10.000.000 per l'anno 2025. Pertanto dallo stesso non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.

45.2 testo 2



Articolo 45.

(Incremento risorse per progettazione enti locali)

La disposizione proposta ha la finalità di migliorare l'efficienza dello strumento introdotto dal Fondo, atteso che l'attuale formulazione della disposizione ha limitato l'accesso ai contributi del Fondo da parte degli enti locali a causa della condizione richiesta del cofinanziamento. Parimenti, estendendo l'utilizzo del Fondo anche al finanziamento della progettazione esecutiva, si garantisce la possibilità per gli enti locali di concludere la fase di progettazione e di realizzare con maggior celerità le opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Conseguentemente al comma 1, lettera b), punto 1), si provvede a modificare l'articolo 1, comma 1080, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di operare il necessario coordinamento con le modifiche

	<p>apportate al comma 1079. Il comma 1-ter precisa che le disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2021, posto che l'utilizzo delle risorse per il 2020 è stato già disciplinato con decreto ministeriale e direttoriale</p> <p>Alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica, atteso peraltro che il predetto Fondo opera nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1079 dell'art.1 della l. 205/2017</p>
<p>46.0.6 (testo 3)</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 46-bis.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi)</i></p> <p>La disposizione prevede l'istituzione di un fondo di 7 milioni di euro per l'anno 2020 presso il Ministero dell'interno, per far fronte agli eventi meteo del 22 e 23 agosto 2020 che hanno colpito le province di Verona Vicenza e Padova. Al fine di rispettare il limite di spesa di cui al comma 1 con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione.</p> <p>Andrà comunque sentito il Dipartimento della Protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime aree.</p> <p>L'onere pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 trova copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.</p>
<p>46.0.10 testo 2</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 46-ter.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Rifinanziamento «Fondo demolizioni»)</i></p> <p>Al comma 1 viene incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2020 il Fondo abolizione abusivismo edilizio, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p> <p>Comma 2 Alla copertura degli oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4.</p>
<p>47.2 testo 2</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 47.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Incremento risorse per piccole opere)</i></p> <p>Comma 1, Lettera b-bis):</p> <p>La norma interviene sulla disciplina prevista dall'art.1, commi 29 e ss, della legge di bilancio 2020, in materia di contributi per investimenti per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Nello specifico, per il solo 2020 vengono posticipati i seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 15/9 al 15/11/2020 il termine, previsto dal comma 32, entro cui il comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori;



	<p>- dal 31/10 al 15/12/2020 il termine previsto dal successivo comma 34 al fine della revoca delle risorse, nel caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 32.</p> <p>Alla data odierna dal sistema di monitoraggio BDAP/MOP risultano avviate - entro il 15 settembre u.s. - opere per circa 298 milioni di euro a fronte dei 497 milioni di euro effettivamente stanziati.</p> <p>Alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.</p>
<p>47.2 testo 2</p>	<p>Comma 2 bis La disposizione prevede che fino al 31 dicembre 2020 l'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli è ridotta all'1 per cento per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento. L'imposta può essere inferiore a 1.000 euro.</p> <p>Attualmente dall'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'imposta di registro per l'acquisto di un terreno agricolo, da parte di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, è pari al 15 per cento del prezzo pagato e, comunque non può essere inferiore a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.</p> <p>Per stimare la variazione di gettito indotta dalla norma, sono state estratte le compravendite di terreni agricoli assoggettati all'imposta di registro del 15%, ottenendo un ammontare di valore dichiarato pari a circa 1,4 miliardi di euro (Archivio del Registro 2019, provvisorio).</p> <p>Dal Censimento per l'agricoltura (ISTAT), si ha che la SAU (superficie agricola utilizzabile) è pari a circa 12,9 milioni di ettari, mentre da fonte CREAA, risulta che l'estensione forestale è pari a circa 10,5 milioni di ettari, con un peso di circa il 45%.</p> <p>Per determinare, invece, l'incremento della superficie destinata a imboschimento, si è tenuto conto di quanto indicato in un articolo relativo alla problematica secondo cui negli ultimi 30 anni la crescita del territorio forestale è stato di circa 1 milione di ettari, per cui si è calcolato che mediamente ogni anno la superficie forestale si incrementa di 34.000 ettari.</p> <p>Si è quindi supposto, che l'agevolazione possa comportare un trasferimento di terreni agricoli pari a circa il doppio (70.000 ettari), che rapportato alla quota dell'estensione forestale determina un peso di circa l'1%.</p> <p>Applicando tali percentuali al valore totale dei trasferimenti, si determinerà una base imponibile di:</p> <p>1,4 mld x 45% x 1% = 6,3 mln di euro</p> <p>Considerando che la perdita di gettito è pari a 14 punti percentuali, si avrà:</p> <p>6,3 mln x 14% = 882.000 euro</p> <p>Pertanto, la disposizione comporta una perdita di gettito di circa 0,9 milioni di euro nel 2020.</p> <p>Alla copertura degli oneri pari a 0,9 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4</p>
<p>21.0.500</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 48-bis.</i></p> <p><i>(Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni)</i> La disposizione prevede che, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai</p>



	<p>comuni, anche in forma associata, nonché per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, per l'anno scolastico 2020-2021 i comuni e le unioni di comuni possono sostenere una maggiore spesa di personale rispetto a quella dell'anno 2019 per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato purché sia garantita la sostenibilità finanziaria e il rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dai revisori dei conti. Tale maggiore spesa non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010.</p> <p>La disposizione non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto la maggiore spesa rispetto a quella dell'anno 2019 può essere sostenuta solo nel rispetto del vincolo della sostenibilità finanziaria previsto dalla normativa vigente e dell'equilibrio di bilancio asseverato dai revisori dei conti.</p>
<p>48.0.1</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 48-ter.</i></p> <p><i>(Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni)</i></p> <p>Prevede che la misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale sia determinata nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. Vengono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse per l'erogazione degli incentivi trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe elettriche.</p>
<p>49.1 49.4 Testo 2</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 49.</i></p> <p><i>(Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane)</i></p> <p>La disposizione sostituisce il comma 1 al solo fine di accelerare le fasi di riparto delle risorse. In particolare, si stabilisce che la ripartizione delle risorse avvenga sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 1077, della legge n. 205 del 2017, con particolare riferimento al livello di rischio valutato.</p> <p>La modifica non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto restano ferme la dotazione del Fondo di cui al comma 1 e la relativa copertura finanziaria prevista al comma 2.</p>
<p>51.8 testo 2</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 51.</i></p> <p><i>(Piccole opere e interventi contro l'inquinamento)</i></p> <p>I commi 3-bis e 3-ter costituiscono mere correzioni materiali del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, nelle parti recentemente modificate dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, di recepimento della direttiva 2018/850. La mancata modifica delle</p>



	<p>disposizioni del citato decreto legislativo attraverso la presente proposta emendativa rischia di rendere inapplicabile la disciplina del citato decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, come modificata dal decreto legislativo n. 121 del 2020, determinando di fatto il blocco dei conferimenti in discarica e quindi l'interruzione del servizio di raccolta, a far data dal prossimo 29 settembre. Alla luce di quanto precede, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>53.8 testo 2</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 53.</i> <i>(Sostegno agli enti in deficit strutturale)</i></p> <p>Il comma 10-bis prevede la disapplicazione della sanzione pari al taglio dell'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto limiti minimi di copertura del costo dei servizi agli enti locali strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non riescono a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c). Conseguentemente, tenuto conto che le sanzioni in parola non risultano scontate nei saldi di finanza pubblica per l'anno 2020, alla modifica non si ascrivono effetti finanziari.</p>
<p>54.0.1 testo 2</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 54.</i> <i>(Termine per gli equilibri degli enti locali)</i></p> <p>I commi 1-bis e 1-ter autorizzano i comuni che alla data del 30 settembre 2020 hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a rinviare di un anno il ripiano della quota 2020 del disavanzo e individuano le modalità di utilizzo delle risorse originariamente destinate al ripiano del disavanzo. Per effetto della disciplina che definisce il limite all'utilizzo del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo, tali disposizioni non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto non comportano un ampliamento della capacità di spesa degli enti.</p>
<p>54.2</p>	<p>Comma 1 quater La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>57.1T3</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 57.</i> <i>(Disposizioni in materia di eventi sismici)</i></p> <p>Comma 2 bis La disposizione chiarisce che – limitatamente all'anno 2021 - i contratti a tempo determinato prorogati dal comma 2 dell'articolo 57 per il personale precario in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del 2016, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società Invitalia Spa e Fintecna Spa, si intendono in deroga al limite massimo di 36 mesi previsto per i contratti a termine del settore pubblico e del limite di 24 mesi previsto per il settore privato. La disposizione di natura ordinamentale non determina effetti finanziaria.</p>
<p>57.1T3</p>	

Modifiche al comma 3

La disposizione estende, in un'ottica di armonizzazione e di omogenea applicazione delle procedure volte al superamento del precariato nelle amministrazioni colpite dagli eventi sismici, le procedure già previste per gli enti ubicati nei crateri dei sismi 2009 e 2019 anche agli enti ricadenti nel cratere del sisma 2012, nonché agli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato per tali finalità e il cui territorio ricade in tutto o in parte nell'ambito dei predetti crateri. La disposizione, confermando le procedure già previste dal comma 3 in ordine alla programmazione dei fabbisogni del personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165/2001, e di quelle previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, non determina effetti finanziari.

57.1 testo 3

Comma 3-bis La disposizione, al fine di consentire la velocizzazione delle procedure volte al superamento del precariato previste dal comma 3, istituisce un fondo presso il Ministero delle finanze finalizzato al concorso agli oneri di personale che gli enti devono sostenere derivanti dalle predette stabilizzazioni. Tale fondo prevede una provvista finanziaria di 5 milioni euro per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, al cui riparto tra gli enti interessati si provvede con decreto del Presidente del consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al fine di ripartire tale fondo tra gli enti con criteri proporzionali ai rispettivi oneri, gli enti devono comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, il numero delle unità da stabilizzare ed il relativo costo a regime. Ai relativi oneri derivanti oneri si provvede:

- a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 114, comma 4, del presente decreto;
- b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui al comma 3;
- c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede per 10 milioni di euro annui mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004, e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014.

Commi 3 ter e 3 quater: si prevede che la struttura del Commissario straordinario sia implementata di un dirigente non generale e che comunque una unità dirigenziale assegnata sia scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001. Sono previsti anche fino a 5 esperti per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico.

Per quanto riguarda i maggiori oneri – sulla base della ripartizione complessiva lordo Stato per ciascuno dei dirigenti di seconda fascia della PCM pari a 135.000,00 euro che tiene conto degli incrementi retributivi per il triennio 2016-2018 - occorre prevedere, a titolo prudenziale, ove i dirigenti provengano da amministrazioni pubbliche non statali, secondo quanto disposto dal comma 3-bis del medesimo articolo 50 del d.l. 189/2016, una copertura finanziaria complessiva pari a 470.000,00 euro per l'anno 2021 (135.000x2+40.000x5) e pari a 2/12 di tale importo per i mesi di novembre e dicembre 2020. Il **comma 3 quater** prevede che agli oneri derivanti dal comma 3 ter pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e ad euro 470.000 per l'anno 2021 si provvede mediante



	<p>corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.</p>
<p>57.1 testo 3</p>	<p>Comma 3-quinquies - ampliamento convenzioni Fintecna e Invitalia La disposizione introduce il comma 3 quater all'art 50 del decreto legge E189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 229 del 2016 consentendo al Commissario straordinario per la ricostruzione del sisma 2016 di destinare con propri provvedimenti ulteriori unità di personale agli uffici speciali per la ricostruzione alla struttura commissariale e agli enti locali al fine di accelerare il processo di ricostruzione. A tal fine il Commissario può ampliare le convenzioni con Fintecna e Invitalia previste dal comma 3 lett. b) e c) del citato art. 50 nel limite di spesa di euro 7,5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulle risorse disponibili sulla c.s. allo stesso intestata.</p> <p>Le risorse destinate all'ampliamento delle convenzioni sono già nella disponibilità del Commissario e il loro utilizzo non compromette gli interventi già programmati o in corso di realizzazione.</p> <p>Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno pari al limite di spesa di euro 7,5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189</p> <p>Il comma 3-septies prevede che, nell'esecuzione di contratti di appalto o di concessione aventi ad oggetto il trasporto scolastico, i titolari del contratto possano sub-affidare l'esecuzione di servizi aggiuntivi di trasporto scolastico, ai sensi dell'articolo 106 e dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comunicando all'amministrazione il nominativo del soggetto individuato e inviandoLe contestualmente sia il contratto di sub-affidamento che le dichiarazioni rese da parte del soggetto sub-affidatario, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016. Si prevede inoltre che l'amministrazione autorizzi tempestivamente il sub-affidamento, condizionando risolutivamente l'efficacia del provvedimento all'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese, da operarsi sempre sui requisiti di idoneità professionale del sub-affidatario, sui requisiti generali di cui all'art. 80 comma 1, 4 e 5 lett.b) del D lgs 50/2016 e sulla verifica antimafia di cui al D.lgs 159/2011 e, a campione, sui restanti requisiti. In caso di esito negativo dei controlli, si dispone che l'amministrazione revochi l'autorizzazione e preveda il pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite.</p> <p><i>Dalla disposizione, di carattere meramente ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p> <p>Comma 3-octies La disposizione apporta modifiche all'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legge n. 34/2019, che ha introdotto per le regioni, le province e le città metropolitane, ed i comuni un nuovo principio in materia di facoltà assunzionali basato sulla sostenibilità finanziaria a regime delle stesse, in sostituzione del precedente criterio fondato sul turn over.</p> <p>La modifica interviene introducendo correttivi nelle modalità di valutazione del rispetto dei valori sogliati a regolamentazione delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, che sono definiti quali percentuali, differenziate per fasce demografiche, date dal rapporto tra la spesa complessiva di tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e la media delle</p>



	<p>entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.</p> <p>A decorrere dall'anno 2021, nel rispetto del principio posto dal legislatore della sostenibilità finanziaria della spesa di personale a tutela degli equilibri di bilancio degli enti, per le assunzioni effettuate dall'entrata in vigore della nuova disposizione, l'intervento normativo esclude dal computo al fine della valutazione del rispetto dei valori soglia le spese per nuove assunzioni di personale il cui costo non determina effetti sulla stabilità finanziaria degli enti, in ragione della specifica fonte di finanziamento delle stesse di esclusiva provenienza esterna quali, a titolo di esempio, i finanziamenti da fondi dell'Unione Europea, quelli previsti ed appositamente finanziati da specifiche disposizioni normative come quelli relativi alle stabilizzazioni degli L.S.U. e potenziamento Centri per l'impiego.</p> <p>Per tali finalità e con criteri di omogenea applicazione, la norma specifica che sia le spese per le predette nuove assunzioni sia le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini del rispetto dei valori soglia.</p> <p>Pertanto, sulla base di tale modifica l'ente nell'anno di riferimento, valutato che la spesa stanziata nel medesimo anno rapportata alla media delle entrate correnti dell'ultimo triennio rendicontato risulta non superiore al valore soglia, può incrementare tale stanziamento con riferimento alla spesa per nuove assunzioni finanziate con risorse esterne con le modalità previste dalla norma.</p> <p>La disposizione non determina effetti finanziari in quanto, riguardando l'esclusione solo le spese e le entrate future e non anche quelle già sostenute, non altera i criteri di calcolo dei valori soglia assunti a base della sostenibilità finanziaria definiti dai decreti attuativi dell'art. 33 del decreto legge n. 34/2019. Fermi restando i predetti valori soglia la nuova spesa finanziata da risorse terze trova la sua copertura nelle stesse.</p> <p>Comma 3-novies danni eventi meteo seconda decade gennaio 2017</p> <p>La disposizione prevede la concessione di contributi per far fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato, nonché dalle attività economiche e produttive colpite dagli eventi meteo della seconda decade del mese di gennaio 2017 che hanno interessato i territori già colpiti dal sisma 2016. La concessione dei contributi, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulle risorse della c.s. di cui all'art. 4, comma 3 del decreto legge 189 del 2016 sarà riconosciuta con ordinanze del Commissario straordinario, fino alla concorrenza del danno effettivamente subito, tenendo anche conto di eventuali contributi già concessi con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 1 commi da 422 a 428 ter della legge 208 del 2015.</p>
57.70	<p>Il comma 18-bis sostituisce il comma 5 bis dell'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, estendendo, per gli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, la proroga della vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, 2019 e nel 2020 al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.</p> <p>Dalla disposizione, di carattere meramente ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
57.0.3 testo	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 57-bis</i> <i>(Modifiche all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020)</i></p>



	<p>La disposizione prevede al comma 1-bis che nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, la detrazione fiscale <i>dell'ecobonus</i> al 110 per cento spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione.</p> <p>In base alla normativa vigente (art. 16-bis, comma 1, lettera c), del TUIR e art. 16, comma 1, del DL n. 63 del 2013), per gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza - spetta una detrazione del 50 per cento sull'ammontare complessivo delle spese documentate non superiore a 96.000 per unità immobiliare. In linea di principio, su tali immobili danneggiati non risultano applicabili le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies del DL n. 63 del 2013 atteso che gli interventi di sisma <i>bonus</i> (appunto commi da 1-bis 1-septies del DL n. 63 del 2013) riguardano la prevenzione del rischio sismico e non già la ricostruzione a seguito dei danni causati dall'evento sismico. A fronte del contributo statale per la ricostruzione, eventuali spese per la ricostruzione rimaste a carico del contribuente sono detraibili nella misura del 50 per cento entro il limite di 96.000 euro. Allo stesso modo, nulla impedisce al contribuente di sostenere autonomamente, anche in presenza del contributo statale per la ricostruzione, spese di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del DL n. 34 del 2020. Ciò, Ad avviso di questo Dipartimento, resta fermo indipendentemente dal fatto che il comma 1-bis in commento contenga o meno il riferimento alla data del 24 agosto 2016. In sostanza, peraltro come già precisato dalla RGS (parere ricevuto con mail UL-Economia del 30.9.20 h.21.04) il comma 1-bis contiene una norma chiarificatrice che conferma quanto già previsto a legislazione vigente. Tale proposta non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>57.0.18 testo 2</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 57-ter.</i> <i>(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)</i></p> <p>La disposizione modifica l'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, prevedendo che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio che incidono sulla misura e la corresponsione dei trattamenti accessori del personale degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, istituiti ai sensi dell'art. 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è affidato a un magistrato della Corte dei conti.</p> <p>Agli adempimenti connessi gli Uffici per la ricostruzione provvedono nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sulle relative contabilità speciali.</p>
<p>57.0.36 testo 2</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 57-quater.</i> <i>(Conferenza di servizi permanente per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009)</i></p>



La disposizione prevede l'affidamento ad un Organo unico denominato "Conferenza permanente" delle decisioni relative agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche.

La Conferenza permanente è presieduta dal Provveditore Interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna ed è altresì composta dai rappresentanti individuati al comma 2 della disposizione (a) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) un rappresentante unico delle Amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), e b); d) un rappresentante unico della Regione Abruzzo e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Regione; e) un rappresentante dell'Ente Parco territorialmente competente; f) un rappresentante unico della Provincia e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Provincia territorialmente competente; g) un rappresentante unico del Comune e di tutte le amministrazioni riconducibili al medesimo Comune territorialmente competente; h) Un rappresentante dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione territorialmente competente.)

La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, atteso che ai componenti della Conferenza per la partecipazione alle sedute non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati e alle attività di supporto alla Conferenza permanente provvede il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

058.1

Articolo 058

(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

La disposizione prevede che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, anche in deroga all'art. 2426, comma 1, n. 2), del Codice Civile, possono non effettuare fino al 100% dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata nell'esercizio in corso, sarà tralata all'esercizio successivo (e così anche per le successive quote di ammortamento), allungando, quindi, il piano di ammortamento originario di un anno.

Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente all'epidemia di SARS-CoV-2, potrà essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

La disposizione prevede al comma 2 che vengano destinati a una riserva indisponibile gli utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento effettuata in conseguenza dell'esercizio dell'opzione. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.



	<p>Il comma 4 stabilisce la neutralità della disposizione a fini fiscali in quanto prevede che la deducibilità dei costi dei beni materiali e immateriali ai fini IRES e IRAP, seguirà, comunque, le condizioni e i limiti previsti dagli art. 102 e seguenti del TUIR, a prescindere dall'imputazione a conto economico delle quote di ammortamento.</p> <p>Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, tenuto conto che l'intervento è limitato ai soli profili civilistici.</p>
<p>58.8 testo 3</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 58.</i> <i>(Fondo per la filiera della ristorazione)</i></p> <p>Modifiche al comma 2</p> <p>La proposta emendativa è finalizzata a estendere la misura prevista dall'articolo 58, che ha l'obiettivo di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, anche alle aziende alberghiere autorizzate alla somministrazione di cibo, allo scopo di supportare un settore profondamente colpito dagli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da Covid 19.</p> <p>La misura prevista consiste in un contributo a fondo perduto da erogare alle imprese della ristorazione, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore del 25% del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il possesso dei predetti requisiti non è necessario per i soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.</p> <p>L'estensione del beneficio ai soggetti indicati dall'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che la misura opera <i>nel limite delle risorse del Fondo</i> di cui al comma 1 dell'articolo 58, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020.</p>
<p>58.31</p>	<p>Il comma 8-bis modifica il comma 3-bis dell'art. 78 del DL18/2020 e autorizza per l'anno 2021 la spesa di 0,5 milioni di euro ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari,</p> <p>Il comma 8-ter. Prevede che agli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede per 0,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.</p> <p>Il comma 8-quater interviene sull'articolo 1, comma 669, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale, per le finalità ivi indicate, autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per le esigenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari a reclutare e ad assumere un numero massimo di 57 unità di personale, nel limite di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.</p>

	<p>In particolare, la norma elimina, dal predetto comma 669, il limite capitaro massimo delle 57 unità di personale. Considerato che l'autorizzazione di spesa resta invariata, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>L'emendamento modifica anche il comma 7 e il comma 8.</p> <p>La disposizione modifica i commi 7 e 8.</p> <p>Il comma 7 – nella nuova formulazione – precisa meglio le modalità attraverso le quali il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua le verifiche sui contributi per la filiera della ristorazione, prevedendo che tali verifiche siano effettuate secondo le modalità fissate dal decreto interministeriale di cui al comma 10 e stabilendo che detto Ministero comunichi gli esiti delle verifiche all'Ufficio che ha erogato i contributi.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto all'espletamento delle attività connesse il Ministero provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Il comma 8 – nella nuova versione – precisa la soglia della sanzione amministrativa per l'indebita percezione del contributo e stabilisce che all'irrogazione di detta sanzione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Stabilisce, infine, che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.</p> <p>La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>58.0.4 testo 2</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 58-bis.</i> <i>(Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma)</i></p> <p>L'articolo istituisce nello stato di previsione del MIPAAF, il Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2020</p> <p>Il fondo è finalizzato ad interventi, da realizzare nel limite delle risorse disponibili, di promozione della commercializzazione dei prodotti di quarta gamma, come definiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, di stimolare la ripresa ed il rilancio del relativo comparto e di sensibilizzare i consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di tali prodotti.</p> <p>Per prodotti ortofrutticoli di "quarta gamma" si intendono i prodotti sottoposti a tutte le operazioni propedeutiche al consumo diretto del prodotto confezionato, senza necessità di ulteriori lavorazioni né di lavaggio.</p> <p>Agli oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 190/2014 come incrementato dall'articolo 114, comma 4.</p>



<p>58.0.42 testo 2</p>	<p><i>Articolo 58-ter (Disposizioni urgenti in materia di apicoltura).</i></p> <p>La disposizione, al comma 1, modifica la legge 313/2004 recante “disciplina dell’apicoltura” . In particolare: - dispone che le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità della legge; - dispone che le Regioni individuano limitazioni e divieti di utilizzo di trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api in presenza di secrezioni extraforali di interesse mellifero; - abroga la lett. a) del comma 2 dell’art. 7 la quale prevede che le regioni effettuino il preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria. Il comma 2 modifica l’art. 4 del d.lgs. 228/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) al fine di esentare la vendita al dettaglio esercitata su superfici destinate alla produzione primaria nell’ambito dell’impresa agricola dall’obbligo di comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione. Alla disposizione di carattere ordinamentale, non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.</p>
<p>58.0.59 testo 3</p>	<p><i>Articolo 58-quinquies</i> <i>(Misure a favore del settore vitivinicolo)</i></p> <p>La proposta emendativa di cui all’articolo 58-bis è finalizzata ad estendere la platea dei soggetti beneficiari della misura di cui all’articolo 222, comma 2, del decreto “Rilancio”, che prevede il riconoscimento, a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, dell’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Con la proposta in oggetto l’intervento di sostegno è assicurato anche alle imprese del settore vitivinicolo la cui posizione aziendale (matricola INPS) è associata ai codici Ateco 11.02.10 (Produzione di vini da tavola e vini di qualità prodotti in regioni determinate) e 11.02.20 (Produzione di vino spumante e altri vini speciali). Le informazioni sono state desunte dalle dichiarazioni Uniemens e dalle dichiarazioni di manodopera agricola (DMAG) estraendo gli imponibili previdenziali relativi ai versamenti del 2019 da gennaio a giugno delle attività vitivinicole associate ai seguenti codici ATECO2007: 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate); 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali.</p> <p>Gli imponibili per i primi sei mesi nel complesso risultano pari a 201,3 milioni di euro di cui 194,7 milioni di euro per le dichiarazioni Uniemens e 6,6 milioni di euro per i DMAG (3° e 4° trimestre 2019).</p>



Ipotizzando un'aliquota media del datore di lavoro del 25,7% e, in assenza delle modalità attuative, un esonero contributivo totale (con esclusione dei premi INAIL non considerati dalla norma), avremo per il 2020 un maggior onere per la finanza pubblica pari a 51,7 milioni di euro a lordo degli effetti fiscali.

Nella tabella seguente la distribuzione per mese dell'imponibile e dei contributi stimati.

Mese	Importi in milioni di euro	
	Totale imponibile	Contributi stimati
Gennaio	53,7	13,8
Febbraio	27,3	7,0
Marzo	30,5	7,8
Aprile	30,5	7,8
Maggio	28,6	7,4
Giugno	30,6	7,9
Totale	201,3	51,7

La quantificazione dell'onere della misura è pertanto definito in 51,7 milioni di euro per l'anno 2020 e la relativa copertura finanziaria è garantita dalle economie residue derivanti dall'applicazione dell'intervento di cui all'articolo 223, comma 1, del citato decreto Rilancio, come individuate alla lettera a).

Tale articolo prevedeva uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro per attivare misure che portassero al contenimento della produzione di vino ed al miglioramento della qualità dei prodotti vitivinicoli.

Successivamente, con decreto interministeriale n. 9018686 del 22 luglio 2020 è stata data attuazione alla misura della riduzione volontaria delle rese della produzione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, al fine di compensare le imprese viticole che producono vini di qualità.


Tale provvedimento è stato ampiamente condiviso con la filiera produttiva, con le Organizzazioni professionali e con le Regioni attraverso i numerosi incontri preparatori per definire i contenuti e i dettagli tecnici relativi all'implementazione della misura.

<p>Inoltre, al fine di consentire la più ampia adesione alla misura, la data del 31 luglio 2020, originariamente stabilita per la chiusura della raccolta delle domande, è stata prorogata al 10 agosto 2020.</p> <p>Nonostante da parte dell'Amministrazione siano state messe in atto in tempi rapidissimi tutte le disposizioni atte a consentire la più ampia partecipazione, in questo contesto va, tuttavia, evidenziato tuttavia il ridotto margine temporale a disposizione per le scelte degli operatori e l'attuazione della misura.</p> <p>Pertanto, anche in considerazione dell'anticipo della campagna vendemmiale il ricorso alla misura ha impegnato - secondo i dati forniti da Agea, l'Agenzia deputata alla gestione della misura e all'erogazione delle risorse - risorse complessivamente pari a 38.653.373,27 di euro, per un importo residuo pari a 61.346.627 di euro. Si consideri che tale dato non prende in considerazione le ulteriori economie che potranno essere individuate nel corso delle procedure di verifica dei requisiti dei 5554 soggetti che hanno presentato domanda di accesso al beneficio.</p> <p>La proposta emendativa dispone altresì misure di sostegno a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica per un importo complessivo di 9.540.000 milioni di euro per l'anno 2020. La relativa copertura finanziaria è garantita, per un importo pari a 9.646.627 euro per l'anno 2020, dalla differenza tra l'importo totale delle risorse residue dall'attivazione della misura di cui all'articolo 223 del decreto "Rilancio", pari a 61.346.627 euro per l'anno 2020, e l'entità del fabbisogno utile ad assicurare la copertura finanziaria della lettera a) del presente articolo, pari a 51,7 milioni di euro per l'anno 2020.</p>	<p>59.0.13 Testo 2</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 59-bis.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo, di reddito agrario nonché titolari di partita IVA).</i></p> <p>La disposizione, al comma 1, prevede una riapertura dei termini per le istanze di cui all'articolo 25, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 30 giugno 2020. A tal fine l'Agenzia delle Entrate, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riavvia la procedura telematica e disciplina le modalità attuative ai sensi dell'articolo 25.</p> <p>Per le predette finalità, il comma 2 della disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020, un apposito Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima. Agli oneri</p>
---	---



	<p>derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>
<p>60.0.2 testo 2</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 60-bis.</i></p> <p><i>(Ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo).</i></p> <p>La previsione di cui all'art. 60 bis è finalizzata a supportare le imprese, già beneficiarie di misure agevolative in forma di credito agevolato a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) le quali, anche a causa del contingente periodo emergenziale, abbiano necessità di rimodulare i piani di restituzione dei finanziamenti.</p> <p>Il contesto normativo nel quale la specifica misura si inserisce è quello dei finanziamenti delle attività di prevalente ricerca industriale e sviluppo sperimentale, gravanti sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR).</p> <p>L'ultimo riparto FAR, adottato dal Ministero, risale all'annualità 2012 ed è stato approvato con decreto n. 435 del 13 marzo 2013. Il FAR è un fondo di rotazione che si alimenta, allo stato, dei soli rientri derivanti dalle restituzioni dei contributi erogati in forma di credito agevolato, e relativi interessi, nonché dalle restituzioni degli importi oggetto di revoca.</p> <p>Le aziende potenzialmente destinatarie dei benefici derivanti dalla introduzione della norma in questione sono quelle beneficiarie dei finanziamenti (sub specie di aiuti di stato) regolati dal DM 593/2000 e dal DM 115/2013 per i quali si prevedeva una forma mista di finanziamento (contributo alla spesa più credito agevolato).</p> <p>Si tratta, pertanto, di progetti perlomeno conclusi e industrializzati nei tempi previsti dai relativi capitolati e per i quali gli importi oggetto di prestito ministeriale dovevano essere già restituiti o in corso di restituzione antecedentemente all'emergenza COVID 2019.</p> <p>Nel corso degli anni, tuttavia, gli uffici hanno registrato la sempre maggiore difficoltà di alcune imprese nel restituire gli importi di credito agevolato ricevuti nonostante l'esiguità della misura degli interessi, calcolati secondo le previsioni di cui al Decreto del 10 ottobre 2003 del Ministro dell'Economia e delle Finanze (Tremonti).</p> <p>Al fine di agevolare la restituzione e rimpinguare adeguatamente il Fondo di Rotazione, il Ministero ha previsto una moratoria straordinaria, con DM 948 del 19.12.2012, nonché piani di rientro aggiuntivi concessi dalla DG Ricerca, su richiesta degli interessati, e previa rigorosa verifica di determinate condizioni a tutela dell'erario e della parità di accesso e trasparenza ai diversi soggetti privati. Dette misure in favore delle imprese (la seconda attualmente vigente e in corso di applicazione) hanno consentito di recuperare diversi crediti al predetto fondo di rotazione, sebbene con tempistiche dilatate.</p> <p>Le significative morosità verificatesi nel tempo hanno determinato, negli ultimi anni, diverse revoche di finanziamenti nei confronti di soggetti che, nonostante le citate misure di favore, non fossero riusciti ad onorare il debito nei confronti dello Stato.</p> <p>In caso di revoca, come previsto dalla vigente normativa e dai contratti, vengono calcolati ed applicati i relativi interessi a tutela dell'Eraio e dello specifico Fondo FAR, vincolato, ove capiente, ai finanziamenti di più nuovi e attuali interventi di ricerca.</p> <p>Le persistenti morosità e le conseguenti revoche hanno generato numerosi contenziosi dai quali sono derivate, nella maggior parte dei casi, pronunce favorevoli nei confronti del Ministero proprio in considerazione della peculiare fattispecie dei benefici in questione</p>



<p>che integrano aiuti di stato e che prevedono, quale indefettibile presupposto, la capacità dell'impresa di realizzare e sostenere l'interesse pubblico sotteso a vantaggio della collettività.</p> <p>In proposito l'Avvocatura dello Stato ha avuto modo di segnalare come la mancata rigorosa applicazione delle norme in tema di aiuti di stato e recupero del credito, darebbe luogo a delle mere dazioni liberali tali da alterare la concorrenza e determinare la violazione delle Direttive europee in materia.</p> <p>Dalla prassi e dalla giurisprudenza scaturita nel corso degli anni in materia, è emerso e si è consolidato, tra gli altri, il principio del "quantum" dell'importo da restituire al Ministero in caso di morosità ovvero revoche, in applicazione delle normative di legge e di contratto, che, giocoforza, trattandosi di un fondo di rotazione (la cui alterazione e decremento precluderebbero la possibilità di destinare i fondi a nuovi interventi di ricerca e, quindi, la mancata realizzazione dell'interesse pubblico prevalente di destinazione), deve essere quello del capitale maggiorato di interessi di mora e revocatori. Il condono degli interessi, come confermato dalla stessa Avvocatura dello Stato in merito, è, quindi, da considerarsi un grave danno all'erario.</p> <p>La norma, così, come formulata, pertanto, ha il pregio di poter supportare ulteriormente le imprese che versino in difficoltà di restituzione del credito agevolato percepito, attraverso un ulteriore allungamento dei tempi di rientro, prevenendo disparità di trattamento con casistiche risalenti alla stesso regime di aiuti (e, quindi, contenziosi) e, garantendo, comunque, all'Erario, un'integrale restituzione delle somme percepite comprensive degli interessi, anche di revoca.</p> <p>La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione della natura rotativa del fondo, per cui ai minori rientri in un determinato esercizio finanziario, derivanti dalla dilazione temporale dei piani di ammortamento, corrispondono minori erogazioni.</p> <p>In ogni caso, dalla disposizione non derivano complessivamente minori entrate per il FAR in quanto le somme, come innanzi detto, saranno completamente reintegrate sia in ordine al capitale, per un importo stimato di 60 milioni di euro, che a tutti gli interessi e sanzioni a qualsiasi titolo previsti dalle norme e dai contratti in relazione alle diverse fattispecie, per un importo complessivo stimato di cinque milioni di euro. Per effetto della disposizione, risulterà peraltro incrementata la probabilità di effettiva restituzione dei finanziamenti da parte delle imprese, a beneficio del Fondo.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 63</i> <i>(Semplificazione procedimenti assemblee condominiali)</i></p> <p><i>Integrazione al comma 1</i></p> <p>La proposta è volta ad integrare il comma 9-bis dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo che, tra le deliberazioni condominiali considerate valide se approvate con un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio, siano inserite pure quelle concernenti l'eventuale finanziamento degli interventi ammessi a usufruire degli incentivi per l'efficientamento energetico e il sisma bonus, nonché quelle con cui il condominio aderisce all'opzione</p>
<p>63.7</p>	

	<p>per la cessione del credito d'imposta o allo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, prevista dall'articolo 121 del medesimo decreto-legge n. 34/2020. Trattandosi di disposizione di natura ordinamentale, la disposizione non comporta effetti finanziari.</p>
<p>63.13 63.0.7 63.0.10T2</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 63- bis</i> <i>(Disposizioni in materia condominiale- proroga termini)</i></p> <p>L'emendamento introduce l'art. 63-bis che prevede la sospensione del termine di cui al primo comma dell'art. 1130 c.c. per la convocazione delle assemblee volte all'approvazione del rendiconto. Il comma 2 prevede, invece, la proroga per gli adempimenti antincendio che scadrà dopo 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri. Si tratta di un intervento di natura ordinamentale che deriva dallo stato di emergenza igienico-sanitaria causata dal virus COVID-19 e che permette sia lo svolgimento delle assemblee che la chiusura degli esercizi condominiali con approvazione dei rendiconti nonché di portare a termine gli adempimenti connessi all'adeguamento della normativa antincendio. La proposta in esame non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.</p>
<p>64.3</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 64</i> <i>(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzo-giorno, nonché in favore degli enti del terzo settore)</i></p> <p>Comma 1 bis L'emendamento è volto a estendere l'accesso agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a favore dei soggetti iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e ai periti assicurativi indipendenti iscritti all'apposito ruolo ai sensi del decreto legislativo 2005, n. 209. Tale previsione, che deroga alla ordinaria esclusione dagli interventi del Fondo prevista per i soggetti esercenti attività con codice ATECO 2007 "K - Attività finanziarie e assicurative", è disposta in connessione agli effetti economici della crisi pandemica e ha carattere straordinario e temporaneo, inserendosi, nell'attuale formulazione dell'emendamento, nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità"), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, applicabile fino al 31 dicembre 2021, nell'ambito del "<u>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19</u>" adottato dalla Commissione europea per far fronte all'emergenza epidemiologica. In particolare, l'accesso degli intermediari assicurativi e dei periti indipendenti viene disposto ai sensi del comma 1, lett. m), del precitato articolo 13 - dedicato alle operazioni con garanzia a copertura del 100% per finanziamenti di importo non superiore a 30.000 euro - sostituendo con una più ampia formula la disposizione della norma che già prevede l'accesso straordinario di alcune</p>



	<p>figure di intermediari, in particolare gli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.</p> <p>L'estensione della norma alla più ampia categoria dei soggetti iscritti al Registro unico e ai periti iscritti al ruolo appare coerente con l'apertura già disposta e non determina nuovi oneri finanziari, trattandosi di un ampliamento limitato a una particolare figura professionale (considerando che gli agenti, i sub-agenti e i broker assicurativi sono già contemplati dalla vigente normativa che la norma in oggetto mira a sostituire), per operazioni di importo ridotto (fino a 30.000 euro), che può essere assorbito dalle attuali disponibilità del Fondo.</p>
<p>64.5</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 64</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzo-giorno, nonché in favore degli enti del terzo settore)</i></p> <p>Comma 1 bis</p> <p>La proposta è volta ad estendere l'operatività di "Garanzia Italia", offerta tramite SACE, anche ad imprese soggette a procedure concorsuali non liquidatorie, ricalcando le analoghe aperture già previste (e autorizzate dalla CE) per il Fondo Centrale PMI (art. 13, comma 1 lett g-quater DL 23/2020).</p> <p>L'impatto dell'estensione avrebbe comunque portata limitata in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) dell'art. 1 del DL n. 23/2020 resterebbero comunque escluse le imprese che al 31 dicembre 2019 rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e che alla data del 29 febbraio 2020 presentavano esposizioni deteriorate presso il sistema bancario; - la modifica sarebbe operativa solo dopo l'autorizzazione della CE a seguito di nuova notifica della misura e fino allo scadere dell'operatività del Temporary framework (ad oggi il 31.12.2020). <p>Ciò premesso, considerato che il volume di finanziamenti garantiti nell'ambito di Garanzia Italia assomma attualmente a circa 15 MLD di euro a fronte di un plafond di 200 MLD, si può ritenere che il modesto ampliamento della platea proposto possa trovare agevolmente copertura nell'attuale plafond di cui all'art. 1 comma 1 del DL 23/2020 e nella dotazione del relativo Fondo di cui al comma 14 dello stesso art. 1 del DL 23/2020, come rifinanziato dall'art. 31, comma 1 del DL 34/2020, senza nuovi o maggiori oneri per l'erario rispetto alle risorse già stanziare.</p>
<p>64.30</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 64</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzo-giorno, nonché in favore degli enti del terzo settore)</i></p> <p>Comma 3 bis</p>



	<p>La disposizione ammette alla garanzia del Fondo centrale per le PMI di cui all'articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le imprese che hanno ottenuto il prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, atteso che resta invariata la dotazione del Fondo di garanzia.</p>
64.0.23	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 64 - bis</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Calcolo dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di Garanzia PMI)</i></p> <p>Specifica i requisiti per il calcolo dimensionale previsto per l'accesso al fondo di garanzia PMI. Essendo di natura ordinamentale, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.</p>
69.0.6	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 69-bis.</i></p> <p><i>(Disposizioni in materia di trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche)</i> La disposizione — che prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di assicurare il principio generale di trasparenza nel dialogo tra i decisori pubblici e i portatori di interessi particolari, possono istituire un Registro di trasparenza online finalizzato a raccogliere e pubblicare in rete informazioni relative agli incontri tra i soggetti portatori di interessi particolari e l'organo di indirizzo politico su questioni relative ai processi decisionali dell'amministrazione — non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le amministrazioni interessate sono tenute a provvedervi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
72.2	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 72</i></p> <p><i>(Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi e disposizioni in materia di Buoni postali fruttiferi)</i></p> <p>Comma 1-bis La proposta normativa ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e consente allo stesso tempo di evitare un ingiustificato danno per i detentori dei buoni postali fruttiferi che si prescrivono durante il periodo dell'emergenza Covid-19, in una fase dove peraltro risulta fondamentale proteggere le condizioni economiche delle famiglie.</p>
72.2	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 72</i></p> <p><i>(Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi e disposizioni in materia di Buoni postali fruttiferi)</i></p> <p>Comma 1-ter La disposizione interviene sull'articolo 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, come modificato dall'articolo 55 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con lo scopo di definirne alcuni aspetti applicativi. In particolare si chiarisce, tra l'altro, che per i crediti acquisiti da soggetti non facenti parte del medesimo gruppo, il valore nominale da considerare è quello di acquisto (e non il valore nominale originario del credito); inoltre viene chiarito che il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dalla data di</p>



	<p>efficacia giuridica della cessione del credito. Vengono specificate le modalità di esercizio dell'opzione per il canone di cui all'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 e si chiarisce che nell'ammontare delle attività per imposte anticipate da considerarsi ai fini del calcolo del canone devono essere comprese le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta in base alla norma in esame. Vengono chiarite inoltre, alcuni aspetti procedurali per l'applicazione delle disposizioni in esame con riferimento a soggetti che aderiscono al consolidato o al regime di trasparenza fiscale. Dalla disposizione non derivino ulteriori effetti finanziari rispetto quelli già stimati in sede di relazione tecnica alla norma originaria considerato che le modifiche proposte non ampliano né l'ambito oggettivo né l'ambito soggettivo della norma e ne chiariscono esclusivamente alcune modalità applicative, nel senso anche di quanto già valutato originariamente.</p>
<p>72.0.4</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 72-bis</i> <i>(Operazioni effettuate dal gruppo Iva e nei confronti di esso)</i></p> <p>La disposizione intende disciplinare i rapporti tra il Gruppo IVA, considerato ai fini dell'imposta un soggetto unitario (art. 11 della direttiva IVA, recepito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del d.P.R. n. 633 del 1972), e il regime IVA di esenzione previsto per le prestazioni rese al prezzo di costo da Consorzi ai propri consorziati che effettuano operazioni esenti o escluse da IVA (art. 132, lett. f) della direttiva IVA, recepita dall'articolo 10, comma 2, del DPR n. 633 del 1972). La misura ha la finalità di individuare un criterio sistematico per il coordinamento delle norme IVA nelle ipotesi in cui il gruppo IVA includa un soggetto associato a un Consorzio, prevedendo che l'operazione resa dal Consorzio al proprio consorziato, alle condizioni di cui al richiamato articolo 10, comma 2, è esente anche se la stessa deve ritenersi formalmente resa al Gruppo IVA al quale il consorzio partecipa. Pertanto, alla disposizione non si ascrivono effetti dato il tenore interpretativo della stessa.</p>
<p>73.1 T2</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 73.</i> <i>(Rifinanziamento cashback – Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)</i></p> <p>Modifiche al comma 1</p> <p>La disposizione ha natura ordinamentale in quanto pone un termine di 45 giorni entro il quale deve essere sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel corso dell'iter di emanazione dei decreti attuativi della misura c.d. cashback.</p>
<p>74.0.7 T2</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 74-bis</i> <i>(Modifica al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi)</i></p> <p>Modifica del comma 1031 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con introduzione di un comma b-bis. Si prevede d'incentivare la conversione in veicoli elettrici di mezzi provvisti di motore endotermico. Tale operazione è meno costosa dell'acquisto di un veicolo nuovo e pertanto più sostenibile economicamente da parte degli automobilisti. L'emendamento comporta oneri per la</p>



	<p>finanza pubblica pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 12 milioni per l'anno 2021, cui si provvede a valere sulle risorse di cui dell'articolo 1 comma 1041 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.</p>
<p>77.1 77.9 77.16 77.19 77.30</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 77</i> <i>(Misure urgenti per il settore turistico)</i></p> <p>Modifica al comma 1</p> <p>La proposta emendativa prevede che il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda sia determinato nella misura del 50% per le strutture turistico ricettive (in luogo del vigente 30%) e che la sua validità sia estesa fino al 31 dicembre 2020. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti. La proposta comporta quindi, per il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda, u i maggior favore per le imprese interessate legato a due effetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'aumento dal 30% al 50% del credito d'imposta • l'estensione della validità temporale di 5 mesi, da luglio 2020 a dicembre 2020. <p>La metodologia utilizzata per effettuare la stima corrisponde a quella con la quale sono stati calcolati in passato gli effetti finanziari dell'art. 28 del DL 34/2020 (Rilancio Italia), con le seguenti ulteriori condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la platea dei soggetti interessati è composta da strutture alberghiere, agriturismo e stabilimenti termali (questi ultimi aggiunti dall'art. 77 del DL 104/2020); • l'estensione riguarda, come previsto dall'emendamento in oggetto, i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020; • per la stima è stata utilizzata la variazione del fatturato rilevata per i codici attività interessati dalla base dati della fatturazione elettronica per il mese di luglio 2020 rispetto a luglio 2019 (ultimo mese disponibile in forma consolidata).
<p>77.1 77.9 77.16 77.19 77.30</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 77</i> <i>(Misure urgenti per il settore turistico)</i></p> <p>Comma 4 bis</p>



	<p>La proposta emendativa produce complessivamente effetti negativi di gettito pari a circa 39,1 mln di euro nel 2020, cui si provvede mediante riduzione dell'articolo 114, comma 4.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 77</i> <i>(Misure urgenti per il settore turistico)</i></p> <p>Modifiche ai commi e inserimenti commi aggiuntivi</p> <p>La lettera a), con riferimento al tax credit vacanze di cui all'articolo 176 del decreto legge n. 34 del 2020, limitandosi a consentire il pagamento dei servizi offerti da una struttura turistico ricettiva anche attraverso l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale modifica risulta peraltro necessaria per scongiurare l'altrimenti prossima apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, annunciata dai servizi della DG GROW anche recentemente. In reazione al citato articolo infatti la Commissione europea ha evidenziato criticità tra l'altro con riferimento all'esclusione del beneficio per il caso che il pagamento del servizio venisse corrisposto con l'ausilio o l'intermediazione di piattaforme o portali telematici (principio di non discriminazione e art. 19 della direttiva 2006/123/CE).</p> <p>La lettera b) prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro unità immobiliari. In tutti gli altri casi, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al comma 1, da chiunque esercitata, si presuma svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. La disposizione ha carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare effetti finanziari.</p>
77.37	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 77</i> <i>(Misure urgenti per il settore turistico)</i></p> <p>Comma 2-bis</p> <p>La disposizione prevede l'introduzione di modifiche all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, concernente la dichiarazione sostitutiva che deve integrare la dichiarazione necessaria alla richiesta di finanziamenti ai fini dell'ammissione alla garanzia prestata da SACE ai sensi dell'articolo 1 del DL medesimo. Dalla disposizione, a carattere procedurale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>



	<p>Comma 2-ter: introduce all'articolo 20, comma 11 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, una disposizione di chiarimento circa la quantificazione degli incrementi in essa richiamati. La stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Comma 2 quater Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'erogazione di nuovi e ulteriori servizi per la gestione del personale ad amministrazioni pubbliche al di fuori del perimetro statale, mediante la piattaforma NoiPA, avviene mediante l'utilizzo delle risorse a legislazione vigente, a invarianza degli equilibri di bilancio delle amministrazioni pubbliche utilizzatrici e non determina per le stesse amministrazioni aumento della spesa per la gestione del personale o per altre attività di tipo amministrativo connesse a tale gestione.</p>
78.11	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 78</i> <i>(Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo)</i></p> <p>Comma 1 lett. b) La proposta in esame specifica che l'esenzione della seconda rata IMU per le pertinenze degli immobili rientranti nella categoria D2, di cui all'articolo 78 del D.L. n. 104/2020, si applica anche alla prima rata esentata per effetto dell'articolo 177 del D.L. n. 34/2020. Al riguardo si rileva che con la relazione tecnica del citato articolo 78 sono stati quantificati per le pertinenze effetti negativi per l'anno 2020 per 4,5 milioni di euro. La stima in esame è stata però improntata a criteri prudenziali e include di fatto già la perdita complessiva su base annua. Pertanto alla disposizione in esame non si ascrivono ulteriori effetti finanziari.</p>
78.0.1	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 78 bis</i> <i>(Interpretazione autentica in materia di IMU)</i></p> <p>La norma in esame contiene disposizioni di interpretazione autentica in materia di IMU. In particolare, le disposizioni (commi 1 e 3) relative ai benefici IMU a favore di coadiuvanti agricoli e per i pensionati in agricoltura sono coerenti con l'attuale indirizzo interpretativo e hanno quindi lo scopo di assicurare una maggiore chiarezza applicativa. Pertanto non si ascrivono effetti di natura finanziaria. Parimenti si ritiene che la disposizione di cui al comma 2 non estenda i benefici previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 228/2000, poiché la norma prevede che le agevolazioni continuano ad applicarsi nel caso in cui lo IAP o il CD divengano soci di una società di persona. Si sottolinea che, in materia di IMU, anche con l'approvazione della disposizione in esame, l'agevolazione si applica solo se continuano a sussistere le stesse condizioni previste dalle disposizioni stabilite per i tributi locali, vale a dire la qualifica soggettiva di imprenditore agricolo professionale (IAP) o coltivatore diretto, il possesso del terreno e la sua coltivazione. Pertanto, alla presente disposizione non si ascrivono effetti di natura finanziaria.</p>
80.5	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 80</i> <i>(Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura)</i></p> <p>Comma 1, lettera b-bis</p>



	<p>L'articolo 80, comma 1, lettera b), incremento di € 65 mln per il 2020 le risorse da destinare al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.</p> <p>L'emendamento dispone che la restante quota del contributo, comunque non inferiore a quello riconosciuto per l'anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2021.</p> <p>L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la misura prevista sarà adottata nei limiti delle risorse già previste a legislazione vigente a valere sul fondo unico per lo spettacolo.</p> <p>Comma 2-bis</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a estendere agli incassi della SIAE per l'anno 2020 la modifica della destinazione prevista a legislazione vigente della quota dei compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies della legge n. 633 del 1941 già stabilita per l'anno 2019.</p>
<p>80.10</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 80</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura)</i></p> <p>Comma 5 bis La proposta emendativa aggiunge il comma 1 bis all'art. 119 del DL n. 34/2020 con il quale si precisa che per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva".</p> <p>Dal punto di vista strettamente finanziario, la disposizione non genera effetti trattandosi di un chiarimento.</p> <p>Comma 5 ter Dal punto di vista finanziario, la stima della norma originaria è stata effettuata considerando un ammontare complessivo di investimenti agevolati stimato sia tenendo conto della capacità dal lato dell'offerta sia avendo a riguardo profili di prudenza. Pertanto, la proposta emendativa in esame non determina variazioni rispetto agli effetti finanziari stimati per l'articolo 119 del DL 34/2020.</p>
<p>80.20 80.24</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 80</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura)</i></p> <p>Comma 6 bis</p> <p>La proposta emendativa intende estendere l'ambito applicativo dell'articolo 7 del decreto-legge n. 91 del 2013 (che prevede una defiscalizzazione delle spese di sviluppo, produzione, digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videoclip musicali) attraverso la soppressione del comma 2, che circoscrive il beneficio alle opere prime, seconde o terze di nuovi talenti e il riconoscimento del beneficio anche per le spese sostenute da parte delle imprese di produzione musicale per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere.</p> <p>La perdita di gettito prodotta dai crediti d'imposta potrà essere, nel tempo, compensata dall'aumento di introiti fiscali conseguente al maggior volume di attività (compreso l'"indotto") connesso all'attività defiscalizzata.</p>



	<p>Comma 6 ter All'onere derivante dalle suesposte disposizioni, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del provvedimento in esame.</p>
80.0.1 T2	<p style="text-align: center;"><i>Art. 80-bis</i></p> <p><i>(Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico)</i> L'emendamento prevede l'istituzione di un fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico, finalizzato al recupero e alla valorizzazione dei beni immobili pubblici presenti sul territorio nazionale. Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 cui si provvede mediante riduzione del rifinanziamento del Fondo esigenze indifferibili di cui all'art. 114, comma 4.</p>
81.8 T3	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 81</i></p> <p><i>(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)</i> Modifiche al comma 1 La proposta emendativa intende estendere il credito di imposta di cui all'art. 81 anche alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse anche ai Giochi paraolimpici. Sotto l'aspetto strettamente finanziario, si evidenzia che la disposizione non determina effetti negativi in considerazione del fatto che l'agevolazione verrà fruita nel limite di spesa previsto dalla norma originaria e non modificato dall'emendamento.</p>
81.11 T2	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 81</i></p> <p><i>(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)</i> Modifiche al comma 1 La proposta emendativa è finalizzata a precisare che il credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive non si applica agli investimenti effettuati nei confronti di soggetti che hanno optato per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, non solo con riferimento alle sponsorizzazioni, ma anche con riguardo alle campagne pubblicitarie in generale. La disposizione non comporta effetti finanziari in quanto la modifica risulta necessaria a chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020.</p>
81.8 T3	



	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 81</i></p> <p><i>(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)</i></p> <p>Modifiche al comma 4</p> <p>La proposta emendativa modifica il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive stabilendo che l'investimento deve essere rivolto a leghe, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi almeno pari a 150.000 euro.</p> <p>Sotto l'aspetto strettamente finanziario, si evidenzia che la disposizione non determina effetti negativi in considerazione del fatto che l'agevolazione verrà fruita nel limite di spesa previsto dalla norma originaria e non modificato dall'emendamento.</p>
<p>82.0.3 testo 4</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 82 bis</i></p> <p><i>(Accelerazione procedure VIA per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio Olimpico di Milano, nonché delle infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026)</i></p> <p>La riformulazione dell'emendamento è volta a precisare che le procedure di VIA di cui alla lettera a) sono quelle di competenza regionale, che saranno sottoposte al provvedimento autorizzatorio unico regionale.</p> <p>La norma di cui alla lettera a) prevede che per le opere sottoposte a VIA regionale si applica il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i tempi salvo quelli per la consultazione pubblica, in linea con quanto previsto in materia di partecipazione pubblica da parte dell'ordinamento europeo; si tratta pertanto di una norma ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica.</p> <p>La lettera b), di natura ordinamentale e procedimentale, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>89.0.2</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 89 bis</i></p> <p><i>(Collegamenti ferroviari via mare tra la Sicilia e la penisola)</i></p> <p>L'articolo sostituisce il comma 11-bis dell'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 al fine di specificare che l'impiego dei mezzi navali veloci eventualmente da utilizzare per il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000 deve riguardare in particolare le tratte, andata e ritorno, Messina-Villa San Giovanni e Messina-Reggio Calabria.</p> <p>La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che il citato servizio deve essere attuato nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti.</p>
<p>93.3</p>	



Modifiche al comma 1

La proposta emendativa, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza connessa alla diffusione del COVID - 19, è finalizzata ad introdurre misure di sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo, prevedendo, in particolare, misure a sostegno della operatività degli scali nazionali.

In particolare, al **comma 1**, quanto alla modifica di cui alla **lettera 0a**), si prevede la facoltà per le Autorità di sistema portuale e per l'Autorità portuale di Gioia Tauro di riconoscere un contributo, pari ad euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19, in favore dell'imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e che operino con contratti di appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7 ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994.

Detto contributo può essere riconosciuto nel limite di spesa già previsto dall'art. 199, comma 1, lett. b), decreto legge n. 34 del 2020 (pari a 4.000.000,00 di euro) ed a valere sulle risorse dell'Autorità di sistema portuale o dell'Autorità portuale secondo le medesime modalità indicate dal citato art. 199, comma 1, lett. b).

Al fine di valutare gli effetti economici - finanziari derivanti dalla modifica apportata e dalla nuova platea di potenziali beneficiari, si evidenzia che sono stati presi a riferimento i dati relativi all'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, che rappresenta sia sotto il profilo dei requisiti dimensionali (per numero di operatori aventi le caratteristiche previste dalla modifica normativa e per numero di lavoratori), sia per la tipologia di traffico (caratterizzato da un elevato utilizzo di manodopera ed impiego di semimorchi), un parametro di riferimento assolutamente attendibile per tutte le Autorità di Sistema Portuale (AdSP del Mare Adriatico Meridionale, AdSP del Mar Ligure Orientale, AdSP del Mare Adriatico Centro-Settentrionale) e le Autorità portuali (Autorità portuale di Gioia Tauro) nelle quali sono presenti imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7 ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994.

Tanto premesso, avendo riguardo all'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale si stima, con riguardo alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7 ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, una riduzione dei turni di lavoro nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 pari a 18.000 turni (*fonte ADSP*: periodo marzo - settembre 2020 riduzione di 14.000 turni lavorativi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente).

Pertanto applicando a tale riduzione (-18.000 turni di lavoro) il contributo previsto dalla disposizione (90 euro), si stima un costo complessivo di 1.620.000 euro.



E' stato, inoltre, considerato l'impatto generato dall'applicazione della disposizione prevista dal vigente art. 199, comma 1, lett. b) (contributo da corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, pari a 90 euro per ogni giornata lavorativa rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019).

Dai dati forniti dalla citata ADSP si stimano, per l'anno 2020, 7.000 giornate di lavoro in meno rispetto all'anno 2019, con un conseguente onere, per l'erogazione del contributo previsto dal citato art. 199, comma 1, lett. b), nella vigente formulazione, di complessivi 630.000 euro.

Di talché, sommando i contributi previsti, a legislazione vigente (art. 199, comma 1, lett. b, del decreto legge n. 34 del 2020) con quelli che verrebbero erogati in attuazione della nuova previsione, l'onere complessivo a carico di detta AdSP risulta essere di euro 2.250.000 e, dunque, entro il limite di spesa di euro 4.000.000 previsti dall'art. 199, comma 1, lett. b), del decreto – legge n. 34 del 2020.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle voci e dei valori considerati:

Riferimento normativo	ADSP Mar Tirreno Setteentrionale
art. 199, comma 1, lett. b), decreto legge n. 34 del 2020	Giomata di lavoro prestata in meno rispetto all'anno 2019 7.000
	Importo del contributo da corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (€/giornata) 90
	Totale (a) 630.000
Emendamento proposto	Riduzione turni di lavoro nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 18.000
	Importo del contributo da corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (€/turno di lavoro) 90
	Totale (b) 1.620.000
	TOTALE (a+b) 2.250.000
	Limite di spesa stabilito dall'art. 199, comma 1, lett. b), decreto legge n. 34 del 2020 (€.) 4.000.000
	Disponibilità residua 1.750.000

Quanto alla modifica 01a), che integra il disposto dell'articolo 199, comma 6, citato, stabilisce che le risorse di cui al primo periodo (24 milioni di euro) possono essere, altresì, utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, ascrivibile all'emergenza epidemiologica COVID – 19, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020, nonché delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili ai sensi dell'articolo 212 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952

	<p>n. 328, ai servizi di ormeggio, effettuati tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2020.</p> <p>L'ampliamento delle finalità cui possono essere destinate le risorse non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, né determina un pregiudizio per la realizzazione di quelle già previste a legislazione vigente.</p> <p>A riguardo si rappresenta che la riduzione media del fatturato registrata dagli ormeggiatori nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2020 e quello di maggio 2020, rispetto al medesimo periodo del 2019, è stata di circa il 40% e nel periodo compreso tra il mese di giugno 2020 e il mese di agosto 2020 è stata di circa il 25% (anche per effetto della ripresa di alcuni traffici di collegamento con le isole).</p> <p>In considerazione dell'andamento del volume di traffico e della ripresa registrata dai collegamenti marittimi a partire dal mese di giugno, si stimano indennizzi a favore delle imprese beneficiarie ai sensi dall'articolo 199 del citato decreto legge 34 del 2020 per circa 15 milioni di euro (circa 4,2 milioni di euro per il periodo febbraio - maggio 2020 e circa 10,5 milioni di euro per il periodo giugno - dicembre) rispetto ad uno stanziamento pari a 24 milioni di euro.</p> <p>Conseguentemente, si stimano risorse residue, pari a complessivi 9 milioni di euro, utilizzabili per indennizzare gli ormeggiatori della mancata riscossione dei corrispettivi, relativi ai servizi resi durante il periodo di emergenza epidemiologica COVID- 19, determinata dalla crisi di liquidità dei committenti (circa 2 milioni di euro), nonché per compensare gli stessi delle minori entrate derivanti dalla riduzione, disposta dalle competenti Autorità marittime ai sensi dell'articolo 212 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, delle tariffe applicabili ai servizi resi nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2020.</p> <p>In relazione a tale ultima misura (riduzione delle tariffe applicabili ai servizi resi nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2020), si stima che, nel periodo luglio 2020 – dicembre 2020, l'applicazione del vigente regime tariffario ai traffici relativi al medesimo periodo possa generare entrate per gli ormeggiatori di circa 2,8 milioni di euro mensili e, dunque, di circa 16,8 milioni di euro nel periodo (11,7 milioni per servizi a traghetti, 500.000 euro per servizi a navi da crociera e 4,6 milioni di euro per servizi a porta contenitori).</p> <p>Ipotizzando, in via prudenziale, un abbattimento integrale delle tariffe, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – legge e fino al 31 dicembre 2020, e, dunque, l'effettuazione di prestazioni da parte degli ormeggiatori senza alcun onere a carico della committenza, l'entità complessiva delle minori entrate da indennizzare risulterebbe pari a circa 7 milioni di euro (2,8 milioni di euro x 2,5 mesi).</p>
81.11 t2	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 93</i> <i>(Disposizioni in materia di porti)</i></p> <p>Inserisce il comma 5 bis</p>



	<p>La modifica proposta riveste natura ordinamentale in quanto finalizzata esclusivamente a chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto peraltro conto del tetto di spesa previsto al comma 6 della norma.</p> <p>Le disposizioni in esame modificano le norme della legge n. 205/2017 che disciplinano la procedura di classificazione nella categoria catastale E1 quali immobili a destinazione particolare di banchine e aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale, adibite alle operazioni e ai servizi portuali, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali.</p> <p>Il censimento nella categoria E1 comporta l'esenzione ai fini IMU degli immobili in questione. Le modifiche in commento hanno natura procedurale e non determinano ulteriori effetti rispetto a quanto già stimato con la relazione tecnica della legge n. 205/2017.</p> <p>In particolare, viene precisato che il ristoro ai comuni interessati avviene nel limite massimo del contributo annuo stanziato pari a 9,35 milioni di euro e pertanto non si rilevano ulteriori effetti di natura finanziaria.</p>
<p>94.2 Testo 2</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 94</i> <i>(Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali)</i></p> <p>Modifiche al comma 1</p> <p>La disposizione sposta al 29 dicembre 2020 il termine di sottoscrizione della convenzione relativa alla tratta autostradale A22 Brennero, previsto dal comma 4 dell'articolo 13-bis del dl 148/2017. Conseguentemente, si differisce al 31 dicembre 2020 il termine per i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, previsti per il 15 dicembre di ciascun anno dal comma 3 dell'articolo 13-bis del dl 148/2017, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2018 e a 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza della somma di 580 milioni di euro.</p> <p>Poiché il termine per i versamenti viene spostato entro il medesimo esercizio finanziario, dalla disposizione non derivano minori entrate per il Bilancio dello Stato.</p>
<p>94.4 T2</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 94</i> <i>(Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali)</i></p> <p>Commi 1bis - 1 ter</p> <p>La proposta emendativa prevede l'assegnazione al Comune di Varese della somma di euro 0,5 milioni per l'anno 2021 e di euro 1,5 milioni per l'anno 2022, per la realizzazione di nuova viabilità nell'area di intersezione tra la SS 707 di servizio all'accesso e all'uscita all'autostrada A8 Milano – Laghi e le strade di accesso al centro urbano.</p> <p>Nel dettaglio, si tratta della realizzazione di una rotatoria e di un impalcato da ponte.</p> <p>I costi complessivi della realizzazione dell'intervento sono dettagliati nella seguente tabella:</p>

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,
DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA E DI UN IMPALCATO DA PONTE IN LARGO FLAIANO

PROGETTO DEFINITIVO

A) Lavori a base di Appalto				
a1	Somma i Lavori a Corpo e a Misura		€	2.132.844,72
		di cui		
		Demolizioni	€	51.773,18
		Movimenti terra	€	27.616,64
		Sovrastuttura stradale	€	102.120,81
		Marciapiedi	€	148.776,95
		Cavalcaferrovia	€	1.472.784,89
		opere minori in c.a.	€	61.916,30
		Opere idrauliche	€	33.461,95
		Impianti pubblica illuminazione	€	114.606,57
		Segnaletica orizzontale e verticale	€	47.840,13
		Opere di completamento e varie	€	41.757,10
		Opere a verde	€	19.062,75
a2	a somma oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso		€	106.642,24
a3	Totale lavori più servizi	a1+a2	€	2.239.486,96
a4	a detrarre Oneri relativi alla Sicurezza non soggetti a ribasso		€	106.642,24
a5	Importo lavori soggetto a ribasso	a4-a5	€	2.132.844,72
B) Somme a disposizione della stazione appaltante				
b1	Assegnamento Trazione Elettrica		€	644.000,00
b2	Risoluzione sottoservizi		€	30.000,00
b3	Ballast, accertamenti ed indagini		€	2.500,00
b4	Allacciamenti ai pubblici servizi		€	2.500,00
b5	Imprevisti	3%	€	67.184,61
b6	Acquisizione Aree ed Immobili		€	-
b7	Imposte di registro, ipotecarie e catastali		€	-
b8	Fondo art. 118 c. 2 D.Lgs. 50/2016		€	-
b9	Spese tecniche per attività di collaudo	0,1523%	€	3.363,71
b9	PER i Commissari di cui all'art.205 c. 5 e 209 c. 16 D.Lgs. 50/2016	0,10%	€	2.239,49
b10	Spese Per Commissioni giudicatrici art. 77 c. 10 D.Lgs. 50/2016	0,10%	€	2.239,49
b11	Chiusura assicurativa art.54 c. 4 D.Lgs. 50/2016	0,00%	€	-
b12	Spese Per Pubblicità e ove previsto Per Opere artistiche e contributo ANAC		€	2.100,00
b13	Spese Per Prove di Laboratorio e verifiche tecniche		€	13.863,49
b14	Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva re DL comprensivo di oneri di legge e iva	0,65%	€	250.000,00
b15	Attività di sorveglianza e indagini archeologiche		€	3.500,00
b16	Sonifica ordini Bellini legge 177/10		€	107.093,39
b17	Costi sicurezza Per apprestamenti COVID (a misura)		€	143.573,46
b18	Totale Somme a Disposizione		€	1.324.103,63
Totale Importo Investimento		a4+C	€	3.563.590,58
D) IVA per memoria		22%	€	624.479,35



	<p>Essendo stato disposto con determinazione dirigenziale n. 1268 del 17 settembre 2020 da parte del Comune di Varese l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza e stante la necessità di espletare la successiva gara per l'esecuzione dei lavori, si stima per l'effettuazione dei lavori una spesa di 0,5 milioni per l'anno 2021 e di euro 1,5 milioni per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.</p>
<p>94.8 t2</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 94</i> <i>(Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali)</i></p> <p>Comma 1 bis Dispone che al fine di migliorare la sicurezza della circolazione nel comune di Cinisello Balsamo, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 per la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica del sottopasso in via Fulvio Testi. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4.</p>
<p>95.5 testo 3</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 95</i> <i>(Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia)</i></p> <p>Modifiche al comma 2 e sostituzione di parole "Autorità per la laguna di Venezia" con le parole "Autorità per la Laguna di Venezia" La proposta emendativa interviene sull'articolo 95 del decreto-legge apportando modifiche di natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>95.17</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 95</i> <i>(Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia)</i></p> <p>Commi 27 bis- 27 sexies La proposta emendativa in esame è finalizzata a disciplinare la movimentazione dei sedimenti e la loro immersione nella laguna di Venezia, introducendo una disciplina speciale in riferimento alle attività di movimentazione di sedimenti risultanti da escavo, rispetto a quella posta dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, al comma 27-bis si prevede l'adozione, nei modi e nelle forme di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, di un decreto recante la disciplina delle modalità e delle disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione delle operazioni di cui sopra, compresi eventualmente i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le attività di monitoraggio e di controllo. Il comma 27-ter dispone che le successive modifiche e integrazioni del decreto adottato ai sensi del comma 27-bis, con esclusivo riferimento ad aspetti tecnici quali parametri, valori-soglia, limiti di concentrazione e compatibilità con gli ambiti di rilascio, sono</p>



	<p>adottate con decreto, non avente natura regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa con la Regione Veneto.</p> <p>Il comma 27-quater prevede, che, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, debba essere effettuata in ogni caso la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 109 del d.lgs 152/2006 che prevede che in caso di V.I.A. la competenza al rilascio dell'autorizzazione sia posta in capo all'Autorità competente al rilascio della V.I.A. (statale o regionale).</p> <p>Il comma 27-quinquies istituisce presso il Provveditorato interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino- Alto Adige, Friuli Venezia Giulia una Commissione tecnico-consulativa con il compito di esprimere un parere obbligatorio in ordine al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 27-bis.</p> <p>Ai sensi del 27-sexies, si prevede che la Commissione di cui al comma 27-quinquies sia composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno designato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale, con funzioni di presidente, uno dal Provveditore interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino- Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, uno dall'Istituto Superiore di Sanità, uno dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto e uno dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. I componenti della Commissione, che restano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta, sono scelti tra il personale di livello dirigenziale appartenente ai ruoli delle amministrazioni designanti. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, dal Provveditorato interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino- Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. Si prevede, infine, che ai componenti della Commissione di cui al comma 27-quinquies non spetta alcun emolumento, compenso, né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.</p> <p>All'uopo, si precisa che le funzioni di Segreteria verranno svolte dal personale assegnato all'Ufficio I 'Risorse umane, Affari generali, Programmazione, Bilancio e Contabilità' del Provveditorato interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino- Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. Attualmente, presso detto Ufficio sono assegnate quindici unità di personale, in grado di far fronte all'attività di Segreteria della Commissione.</p> <p>La disposizione ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>95.0.10 50.0.60</p>	<p><i>Articolo 95-bis</i></p> <p><i>(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate da eventi atmosferici nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020)</i></p> <p>La disposizione, per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di 10 milioni per l'anno 2020. Tali risorse integrano lo stanziamento disposto per la medesima finalità dall'articolo 222-bis, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34. Quanto alla copertura finanziaria, la stessa è individuata mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4.</p>
<p>95.0.11</p>	<p><i>Art. 95-bis</i></p> <p><i>(Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilene refilato utilizzato negli imballaggi per alimenti)</i></p>



La disposizione prevede, per il 2021, che le bottiglie di cui all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, non devono più contenere una percentuale minima di polietilenterefalato vergine.

Sotto il profilo strettamente finanziario, è ragionevole ipotizzare che tale disposizione possa erodere la base imponibile dell'imposta di consumo sui manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che non si applica alla plastica riciclata. Ciò in quanto gli operatori, qualora potessero produrre manufatti interamente con plastica riciclata, non sarebbero più tenuti a corrispondere l'imposta che, allo stato attuale, è dovuta quantomeno sul 50 per cento dei quantitativi di plastica vergine.

La stima degli effetti sul gettito erariale è stata effettuata sulla base dei dati relativi ai consumi di acqua e bibite analcoliche, condizionate in bottiglie di PET, contenuti nella pubblicazione Bevititalia-Beverfood 2017-2018 e, a partire da tali dati, si è stimato il peso complessivo di plastica utilizzata nella produzione di tali bottiglie (211.844.000 kg). Si è poi ipotizzato che, nel 2021, per effetto della disposizione, si incrementi ulteriormente, rispetto alla percentuale prevista nella stima dell'imposta di consumo sui MACSI, la percentuale di PET riciclato contenuto nelle bottiglie, a discapito di quella dello stesso materiale vergine, di un ammontare pari al 10%.

Pertanto, si riportano di seguito gli effetti finanziari ascrivibili alla disposizione in esame.

	2021	2022	2023	Dal 2024
Imposta di consumo	-9,5	0,0	0,0	0,0
IIDD	0,0	2,9	-1,3	0,0
IRAP	0,0	0,7	-0,3	0,0
Totale	-9,5	3,6	-1,6	0,0

In milioni di euro

Il comma 3 incrementa il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 di 3,6 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri ivi previsti si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4, per gli anni 2021 e 2023 e mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 per l'anno 2022.

96.0.7

Art. 96-bis.

(Misure di semplificazione per le piccole utilizzazioni geotermiche)

La proposta è volta ad introdurre misure di semplificazione per piccole utilizzazioni geotermiche. Trattandosi di norma ordinamentale, la stessa non comporta oneri per la finanza pubblica.



<p>97.0.8 T2</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 97bis</i> <i>(Due per mille per associazioni culturali)</i></p> <p>La disposizione introduce per il solo anno finanziario 2021 la possibilità per i contribuenti di attribuire una quota del due per mille della propria IRPEF ad una associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine è previsto un limite di spesa di 12 milioni di euro e pertanto nel caso in cui dall'applicazione della disposizione risulti un importo maggiore si opererà una riduzione proporzionale tra le associazioni culturali ammesse della quota di due per mille attribuita.</p> <p>La stessa disposizione prevede che agli oneri del 2021 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4.</p>
<p>98.0.8 98.0.9 98.0.10 T2</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 98 bis</i> <i>(Proroga versamenti da dichiarazione per i soggetti o ISA)</i></p> <p>Sulla base dei versamenti risultanti al 31 agosto e con riferimento ai dati della fatturazione elettronica aggiornati a tutto giugno è stata selezionata la platea di contribuenti interessata dalla norma. Sono stati individuati 104.338 contribuenti che presentano un calo di fatturato uguale o superiore al 33% rispetto al 2019.</p> <p>Assumendo un importo medio di versamento calcolato tenendo conto dei versamenti 2019 e dei risultati della fatturazione elettronica e considerando che i versamenti mancanti avvengono entro 90 giorni dalla scadenza secondo quanto stabilito dall'istituto del ravvedimento operoso con l'applicazione della sanzione ridotta a 1/9 del 15% (pari a 1,67%), la stima del gettito derivante dalle sanzioni applicabili a legislazione vigente è di circa 15,8 milioni di euro.</p> <p>La riduzione della sanzione nella misura dello 0,8% con il vincolo che il versamento avvenga entro il 30 ottobre determina un minor gettito di 7,6 milioni di euro nel 2020.</p> <p>Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.</p>
<p>100.16</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 100</i> <i>(Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)</i></p> <p style="text-align: center;">Commi da 7 a 10</p> <p>La disposizione riduce l'ambito di applicazione della definizione agevolata prevista e disciplinata dai commi da 7 a 10 dell'art. 100.</p>



	<p>La relazione tecnica del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 non ha ascritto effetti negativi alle disposizioni di cui ai predetti commi, ritenendo che la definizione ivi prevista potrebbe assicurare un gettito non inferiore a quello che si recupererebbe nel tempo, con la prosecuzione dei procedimenti giudiziari e amministrativi oggetto di definizione in base ai commi stessi. Tuttavia, poiché non era possibile prevedere con certezza il livello di adesione al meccanismo agevolato, in via prudenziale, al fine di compensare gli eventuali effetti di minori entrate rivenienti dai commi da 7 a 10, si è considerata una riduzione del 50 per cento del maggior gettito ascrivibile al comma 4, che residua dopo la compensazione del minor gettito derivante dai commi 2 e 3. La disposizione, pertanto, riducendo l'ambito di applicazione del meccanismo di definizione agevolata di cui ai citati commi 7 e 10 come sopra descritto, non comporta nuovi o maggiori oneri contribuendo, al contrario, a limitare la possibilità che dal meccanismo agevolato si producano effetti di minor gettito.</p>
<p>100.10 T2</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 100</i> <i>(Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)</i></p> <p>Commi 10- bis a 10-septies Le disposizioni non determinano effetti finanziari, tenuto conto del loro tenore chiarificatorio.</p>
<p>102.1T2</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 102</i> <i>(Siti oscuramento)</i></p> <p>Comma 1 bis L'emendamento amplia il novero delle fattispecie per le quali può essere impartito dall'Agencia delle Dogane e dei Monopoli l'ordine di rimozione dalle reti telematiche o di telecomunicazione della propaganda di iniziative volte a pubblicizzare servizi o prodotti non conformi alle norme vigenti nei diversi settori. L'inclusione dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo tra quelli per i quali può essere ordinata la rimozione dalle reti telematiche o di telecomunicazione per non conformità alla legge permette il contrasto efficace di fenomeni illegali e facilita la canalizzazione della domanda verso l'offerta autorizzata, con effetti benefici per l'Erario. In ogni caso, dalla proposta emendativa in esame non derivano oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>103.3 T 2</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 103</i> <i>(Servizi dell'Agencia delle dogane e dei monopoli)</i></p> <p>Modifiche al comma 1 e 2 e comma 4-bis Dal punto di vista finanziario la norma non arrega nessun onere al bilancio dello Stato per i seguenti motivi. La costituenda società, in quanto società con finalità di lucro, come dimostrato dal business plan che esprime parametri indicativi di auto-sostenibilità, da intendersi parte integrante della presente relazione, sarà in grado di produrre ricavi molto superiori ai costi di esercizio mediante lo</p>



	<p>svolgimento delle proprie attività sociali e la vendita dei servizi di certificazione ai clienti, con possibilità di crescita esponenziale. Gli introiti stimati quindi deriveranno dalla vendita dei servizi di certificazione che la società offrirà sul mercato ai propri clienti e che saranno suddivisi in due tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizio di analisi tecnico-scientifica e controllo: gli operatori ADM procederanno in base ad un protocollo tecnico scientifico a prelevare campioni di merce e ad analizzarla nei propri laboratori - Servizio di uso del certificato del bollino di qualità ADM: qualora il prodotto analizzato soddisfi gli standards di qualità (assenza di elementi nocivi e provenienza certificata), sulla confezione dello stesso potrà essere apposto il bollino di qualità di ADM, previa corresponsione ad ADM di una royalty per l'utilizzo del bollino di qualità, e sino a quando i controlli previsti da ADM nei protocolli tecnico scientifici garantiscano il mantenimento degli standards qualitativi. In considerazione della grande vastità di prodotti che possono essere certificati con le predette modalità (liquori, vini, oli, tessuti, mascherine, gioielli) e della possibilità di crescita esponenziale praticamente senza limite, è possibile presupporre ricavi già dal primo anno di molto superiori ai costi, ma con possibilità di crescita esponenziale mediante messa in atto di appropriate strategie di marketing. <p>In relazione ai costi iniziali per l'avviamento delle attività, gli stessi non genereranno alcun onere sul bilancio pubblico per i seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La società non dovrà effettuare investimenti in conto capitale ma utilizzerà quello già fatti da ADM, che consistono nei laboratori chimici, mediante apposito contratto di servizio. Per tale motivo nel business plan non sono indicati i rendiconti economico-finanziari della società. - La società avrà sede presso la direzione generale di ADM - L'Amministratore Unico della società è il Direttore generale di ADM, che svolgerà detto incarico senza oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche. - Il personale e le figure professionali necessarie all'avviamento della società saranno autofinanziati con i ricavi delle attività sociali e pertanto in numero coerente con i risultati finanziari desumibili anche dal business plan, che individua puntualmente, peraltro in maniera prudenziale, le risorse finanziarie derivanti prevalentemente dall'attività di certificazione dei prodotti DPL. - Le somme utilizzate per l'avviamento della società saranno anticipate esclusivamente a carico del socio unico ADM e prelevate dai fondi disponibili di ADM relativi a risorse accantonate nelle gestioni precedenti e pertanto nessun onere graverà sul bilancio dello Stato. <p>Con riferimento a questo ultimo punto, la norma genera oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 600.000 euro per l'anno 2021, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.</p>
<p>109.1 109.5 109.11</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 109</i> <i>(Proroga esonero TOSAP e COSAP)</i></p>



La proposta in esame estende fino al 15 ottobre del corrente anno l'esonero dal pagamento di TOSAP e COSAP a favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, previsto dall'articolo 181, comma 1-bis, del D.L. n. 34/2020. A legislazione vigente l'agevolazione in esame è disposta per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2020.

Sulla base di quanto previsto dalla relazione tecnica originaria si stima che l'estensione dell'agevolazione determini una **ulteriore perdita di gettito di 34,38 milioni di euro**, rispetto a quanto già previsto. Tale importo rappresenta quindi l'onere della presente disposizione e dovrà essere ristorato ai comuni interessati.

Nel complesso, gli effetti negativi per l'intero periodo 1° marzo-dicembre 2020, inclusi quelli correlati alla disposizione già vigente, ammontano a 46,88 milioni di euro.

La modifica proposta nella parte consequenziale si rende necessaria al fine di superare un errore tecnico nella tabella riportata nella relazione tecnica all'articolo 27 del DL 104/2020, laddove vengono indicate le regioni beneficiarie dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, è stata inserita erroneamente anche la Regione Umbria che, tuttavia, non presenta tutte le condizioni di accesso specificate dallo stesso articolo 27: in particolare, in base ai dati Eurostat relativi al 2018, la Regione Umbria ha un Pil pro-capite compreso tra il 75% ed il 90% della media Ue, ma un tasso di occupazione superiore alla media nazionale. Si riporta di seguito la relazione tecnica dell'articolo in esame modificata come sopra chiarito.

La disposizione prevede concessione di un esonero del 30% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro privati non agricoltori con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente per il periodo 1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2020.

L'agevolazione è pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale ed concessa previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863).

Sono esclusi dalla agevolazione i contratti di lavoro domestico.

Dalle dichiarazioni mensili individuali retributive delle aziende (Uni-Emens) è stato desunto il monte retributivo mensile relativo ai lavoratori dipendenti non agricoltori nel trimestre ottobre-dicembre 2019 nelle regioni interessate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) che rivalutato all'anno 2020 sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2020, deliberato il 24 aprile 2020, è pari a 4.582 milioni di euro ad ottobre, 4.608 milioni di euro a novembre e 4.607 milioni di euro a dicembre. Nel prospetto che segue si riporta il numero medio dei dipendenti e il monte retributivo medio nel trimestre interessato all'esonero dei contributi per le regioni interessate.



Regione	media dipendenti (in migliaia)	mensile media mensile monte (in retributivo (in milioni di euro)
Abruzzo	257	454
Basilicata	90	144
Calabria	195	289
Campania	850	1.337
Molise	44	71
Puglia	606	966
Sardegna	245	411
Sicilia	586	926
Totale	2.873	4.599

Si è ipotizzata un'aliquota contributiva media complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31%. Le minori entrate relative al comma 1 della norma in esame sono stimate considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro, tenendo anche conto del rateo di tredicesima mensilità relativa al trimestre considerato. Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 18%, tenuto conto delle specificità delle zone considerate.

Le risultanze derivanti dall'applicazione della norma in esame riportate nella tabella seguente:



Minori entrate derivanti dall'esonero contributivo del 30% per i contribuiti a carico dei datori di lavoro privati di cui al comma 1

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(valori in mln di euro)

	Minori entrate contributive (lordo fiscali)	Minori entrate fiscali indotti	Minori entrate contributive (al netto effetti fiscali)
2020	-854,7	0,0	-854,7
2021	-535,4	261,5	-273,9
2022	0,0	56,1	56,1
2023	0,0	-67,5	-67,5
2024	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0

In conseguenza della modifica apportata all'articolo 27, che comporta anche minori effetti fiscali positivi, occorre modificare in diminuzione i profili finanziari complessivi riferiti agli anni 2021 e 2022 dell'articolo 114 comma 5, lettera a).

Al maggiore onere derivante del presente articolo pari 34,38 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

110.1 Testo 4

*Articolo 110
(Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020)*

Integrazione al comma 2

La disposizione non determina effetti finanziari rispetto alla valutazione della norma originaria in considerazione del fatto che essa tende a specificare meglio l'applicazione della rivalutazione per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare.

112.0.5 T 2

Articolo 112-bis



	<p><i>(Norma interpretativa dell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del decreto legislativo n. 446 del 1997)</i></p> <p>La disposizione è volta a chiarire la deducibilità dei contributi corrisposti al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo (FGI). In base ai principi dell'ordinamento generale tributario dovrebbe essere riconosciuta la deduzione di tutti i costi diversi da quelli costituenti mere liberalità rappresentate da atti di disposizione dell'utile volontari e disinteressati. Pertanto, la deduzione dovrebbe essere applicata anche nel caso di specie.</p> <p>Tuttavia, la norma proposta, di natura interpretativa, si rende necessaria per evitare possibili interpretazioni difformi da quella sostenuta e, pertanto, riprendendo il contenuto dell'articolo 100 del TUIR, relativo alla deducibilità integrale dei contributi erogati a fondi istituiti presso consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge e utilizzati per le finalità istitutive degli stessi consorzi, ne estende la portata applicativa, in via interpretativa, anche quando tali contributi sono erogati a fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire i medesimi scopi dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge. La norma, pertanto, non determina effetti finanziari dato il tenore interpretativo della stessa che chiarisce principi già immanenti nel sistema tributario vigente.</p>
113.0.114	<p><i>Articolo 113-bis(Clausola di salvaguardia)</i></p> <p><i>L'emendamento prevede una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la stessa non comporta oneri per la finanza pubblica.</i></p>

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 199 ha avuto esito

POSITIVO

REGIONE AUTONOMA DEL TRENTO

5.07.2020

Il Negativo

La relazione tecnica è verificata positivamente ad eccezione delle seguenti disposizioni per le quali si chiede, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, lo stralcio o di apportare le modifiche necessarie ai fini dell'ulteriore corso.

STRALCIO PER CARENZA/INIDONEITA' DI COPERTURA

Art. 1-bis e 1-quater (Emendamento 1.0.4 e 1.0.5 Testo 2 identici)

Alla luce della relazione tecnica pervenuta si esprime **parere contrario** in quanto gli emendamenti comportano maggiori oneri non coperti. **Pertanto, se ne chiede lo stralcio.**



Art. 29-quater, emendamento 29.0.21 Testo 2

La proposta è diretta a consentire l'inquadramento a domanda nei ruoli del SSN con rapporto di lavoro dipendente del personale convenzionato, con almeno cinque anni di incarico a tempo indeterminato, previo giudizio di idoneità, afferente alla continuità assistenziale e alla medicina dei servizi previa attribuzione delle ore vacanti ai medici già titolari d'incarico di medicina dei servizi che ne facciano richiesta fino al raggiungimento delle 38 ore settimanali; attribuzione di incarichi a tempo indeterminato nella medicina dei servizi ai medici convenzionati presenti nelle graduatorie di settore che facciano domanda per transitare dal settore della continuità o di assistenza primaria a quello della medicina dei servizi; attribuzione di incarichi a tempo indeterminato di medicina dei servizi ai medici incaricati temporaneamente con un'anzianità di servizi di almeno 18 mesi.

Tali previsioni, oltre a porsi in contrasto con i principi costituzionali di accesso all'impiego pubblico tramite pubblico concorso, comportano maggiori oneri non quantificati e non coperti verosimilmente di rilevante entità. In assenza della quantificazione e della copertura degli oneri si esprime **parere contrario e se ne chiede lo stralcio**.

Art. 57-bis (Modifiche all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020) Emendamento 57.0.3 Testo 2

Con riferimento al **comma 4-bis dell'articolo 119 d.l. 34/2020** si segnala che la quantificazione dell'onere di cui alla relazione tecnica è effettuata, per quanto espressamente riportato nella medesima, in assenza di dati dettagliati circa gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dai sismi 2009 e 2016 nelle aree interessate ed esclusivamente con riferimento agli immobili dichiarati inagibili. Tuttavia, tale ipotesi di quantificazione non trova rispondenza nel testo della norma dove si fa generico riferimento al ripristino dei fabbricati danneggiati e non appare specificato che l'agevolazione è concessa per i soli immobili dichiarati inagibili. Di fatto si eleva al 160% il credito imposta ecobonus e sismabonus per terremoto centro Italia e per quello dell'Aquila, ivi incluse le cd. "secondo case".

La quantificazione dell'onere è, in ogni caso, sottostimata in quanto dal dettato normativo non risulta esattamente identificabile la platea di soggetti beneficiari. Inoltre, la norma è suscettibile di determinare richieste emulative con riferimento a immobili ricompresi in altre zone terremotate.

Parere contrario, la disposizione va stralciata e conseguentemente eliminata la copertura al comma 2.

Art. 61-bis Emendamento 61.0.11 testo 3

L'emendamento comporta minori entrate per la finanza pubblica con effetti negativi sui saldi, non quantificati e per i quali non viene individuata la copertura finanziaria. In assenza di quantificazione e copertura finanziaria degli oneri si esprime **parere contrario e si chiede lo stralcio**.



Art. 96-ter. Emendamento 96.024

Si esprime **parere contrario** per le seguenti considerazioni:

Le disposizioni introdotte dai commi 591, 592 e 593 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) hanno la finalità di semplificare il complesso prescrittivo inerente alle misure di contenimento della spesa pubblica riguardanti enti ed organismi pubblici, sostituendo i vincoli fissati dalle norme disapplicate dal comma 590, riguardanti specifiche voci di spesa, con un tetto unico sulla macro-categoria "spesa per acquisto di beni e servizi", con ciò altresì garantendo flessibilità gestionale agli enti medesimi.

Con la proposta in parola si intende sostituire, sia pure temporaneamente sino al 31/12/2021, il suindicato tetto di spesa con non meglio identificate misure alternative di contenimento che non è chiaro quali categorie di spesa potrebbero interessare, considerato che le altre macro-voci di uscita tipiche dei bilanci degli enti gestori sono costituite dalle spese del personale (che hanno carattere tendenzialmente rigido) e dagli interventi volti alla realizzazione delle finalità istituzionali.

Complessivamente, pertanto, l'emendamento è suscettibile di recare effetti onerosi perché fa venir meno la limitazione alla crescita dei consumi intermedi, sostituendola con misure indeterminate in merito agli effetti di incerta valutazione finanziaria oltre che di difficile concreta applicazione.

STRALCIO PER CARENZA/INIDONEITA' DI RELAZIONE TECNICA

Art. 42-ter. Emendamento 42.0.1

L'emendamento si propone di sostituire due articoli del Tuel con riferimento alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per comuni in squilibrio finanziario strutturale prossimo al dissesto.

Al riguardo, tenuto conto della portata sostanziale e rilevante delle modifiche che si intende introdurre, si rappresenta la necessità che la relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'interno venga integrata al fine di dare conto degli enti locali interessati, della durata dei piani in atto e relativa entità dei disavanzi da ripianare e degli effetti finanziari per ciascun ente sulla base delle nuove regole, ai fini di valutare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. In assenza di tale integrazione la relazione tecnica non si può ritenere idonea in quanto l'emendamento è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi in termini di indebitamento netto non quantificati e privi di idonea compensazione, anche in considerazione dei dubbi sulla permanenza o meno dell'applicazione dell'articolo 148-bis del TUEL, laddove è prevista la possibilità della corte dei Conti di precludere l'attuazione dei programmi di spesa. Inoltre, l'emendamento così come formulato incide sulle procedure in atto, determinando difficoltà gestionali da parte degli enti, attualmente in procedura di riequilibrio.

È infatti da evidenziare che fissare un unico limite massimo di 10 anni per la durata dei piani di riequilibrio, in sostituzione delle soglie massime differenziate tra un minimo di 4 anni ad un massimo di 20 anni sulla base del rapporto tra le passività e gli impegni di cui al titolo I, andrebbe valutato in termini di eventuale



ampliamento complessivo della capacità di spesa che, come sottolineato in precedenza, determinerebbe effetti finanziari negativi in termini di indebitamento netto.

Fermi restando i profili di onerosità sopra richiamati, le modifiche proposte andrebbe opportunamente e attentamente valutate anche in ordine ai profili di costituzionalità del nuovo scenario, specie in relazione alla durata massima dei piani¹.

Resta, infine, da considerare la necessità di un'approfondita disamina della nuova procedura per il risanamento degli enti in predissesto, coinvolgendo anche la Corte dei Conti, che richiederebbe tempi non conciliabili con l'iter di conversione del DL in esame

Tutto ciò premesso e considerato, in assenza degli elementi sopra indicati, allo stato non è possibile esprimere una compiuta valutazione degli effetti finanziari e, pertanto, si esprime il **parere contrario** all'ulteriore corso della proposta in esame.

Articolo 57, comma 3-sexies - Emendamento 57.1 Testo 3

Si tratta di due emendamenti che modificano l'art. 18 del dl 32 del 2019 con riferimento alla struttura dei Commissari relativi ai Sismi Molise e Sicilia 2018.

La norma vigente, al comma 2, definisce le strutture commissariali e pone a carico delle contabilità speciali gli oneri relativi.

¹ In proposito si ricorda che la Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 115 del 2020, ha evidenziato che "..... questa Corte non ha colpito la misura temporale del piano in sé considerata, bensì i meccanismi contabili previsti dalla disposizione viziata. Infatti, con la suddetta pronuncia è stato accertato il contrasto con gli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., sia sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo" (sentenza n. 18 del 2019).

Veniva in quel contesto precisato che il piano di riequilibrio è ontologicamente finalizzato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata, nell'ambito della quale la responsabilità politica del mandato elettorale si esercita, non solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al consumo delle risorse impiegate. La norma dichiarata costituzionalmente illegittima si discostava radicalmente da tali parametri, consentendo di destinare, per un trentennio, in ciascun esercizio relativo a tale periodo, alla spesa di parte corrente somme vincolate al rientro dal disavanzo.

Era quindi nell'utilizzazione "sviata" delle somme destinate al rientro il *vulnus* ai precetti costituzionali e non nella durata, in quanto tale, del programma. È evidente che consentire per un trentennio – ma il principio vale per qualsiasi deroga all'immediato rientro che consenta di allargare l'entità del disavanzo anziché ridurlo – all'ente territoriale di "vivere *ultra vires*" comporta l'aggravio del deficit strutturale, anziché il suo risanamento.

Ciò è tanto vero che la regola fisiologica del rientro dal disavanzo è quella del rientro annuale, al massimo triennale e comunque non superiore allo scadere del mandato elettorale (art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e art. 188 del d.lgs. n. 267 del 2000).

Ogni periodo di durata superiore comporta il sospetto di potenziale dissesto e può essere giustificato solo se il meccanismo normativo che lo prevede sia effettivamente finalizzato al riequilibrio, dimodoché «l'istruttoria relativa alle ipotesi di risanamento deve essere congrua e coerente sotto il profilo storico, economico e giuridico» (sentenza n. 18 del 2019)".



L'emendamento al comma 4-ter prevede la facoltà per i Commissari di avvalersi di una nuova struttura commissariale in alternativa a quella del comma 2, mentre l'emendamento 4-quater prevede la corresponsione di compensi straordinari per il personale non dirigente e maggiorazioni per i dirigenti.

Al riguardo, si esprime parere contrario in assenza di una relazione tecnica che dia dimostrazione nel dettaglio dell'invarianza della spesa derivante dalle proposte emendative, specificando le unità di personale di cui potranno avvalersi i Commissari e i relativi oneri, al fine di evitare future richieste di finanziamento.

Inoltre, si evidenzia che la vigente disposizione, dal punto di vista del personale assegnato alle strutture poste alle dirette dipendenze di ogni Commissario, prevede la corresponsione allo stesso del trattamento economico accessorio e l'indennità di amministrazione della PCM, mentre le proposte emendative in esame e sostitutive del comma 2 prevedono che al personale delle apposite strutture interne delle Regioni utilizzate dai Commissari, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione se dirigente, ovvero trenta ore massime mensili pro-capite per prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti previsti dalla normativa vigente se non dirigente e, comunque nel limite massimo di 5 unità. Anche su tale aspetto la relazione tecnica dovrà fornire elementi di conferma della neutralità finanziaria.

Inoltre, sono necessari chiarimenti da parte dei Commissari in merito alla costituzione delle strutture del comma 2, in quanto qualora fossero state costituite il comma 4 ter potrebbe risultare ultroneo ovvero determinare problematiche operative in mancanza di una norma di coordinamento, qualora la struttura del comma 2 dovesse venire a cessare, per effetto del comma 4 ter.

RIFORMULAZIONI NECESSARIE PER ESCLUDERE EFFETTI NEGATIVI

SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Articolo 1-ter Emendamento 1.0.3 Testo 2

Al fine di escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica è necessario riformulare i commi 1 e 3 come segue:

«Art. 1-ter

(Indennità per i lavoratori di aree in crisi complessa della Regione Campania)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori delle aree di crisi complessa della Regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 è concessa, fino al 31 dicembre 2020, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa **nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l'anno 2020**. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.



3. **Alla copertura degli Per far fronte agli** oneri derivanti **dai commi 1 e 2 del del** presente articolo **pari a 2,43 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse residue della Regione Campania, la Regione è autorizzata ad utilizzare le risorse residue** di cui all'articolo 25-ter ~~e-ss-~~mm~~~~ del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Articolo 29-bis Emendamento 29.0.1 Testo 3

L'emendamento deve essere riformulato aggiungendo il seguente comma per la copertura finanziaria:

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno i si provvede quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 14 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4, e quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 114.

Art. 32, comma 6-quater. Emendamento 32.9 lettera a) Testo 2

Emendamento privo di copertura finanziaria. Ai fini dell'ulteriore corso è necessaria la seguente riformulazione:

All'articolo 32, comma 6-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

A supporto dell'erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6-quater si provvede mediante utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014/2020 anche mediante riprogrammazione degli interventi.

Articolo 37, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater. Emendamento 37.3 Testo 2

Emendamento indicante oneri mal quantificati e quindi in parte privo di copertura finanziaria. Ai fini dell'ulteriore corso è necessaria la seguente riformulazione:

All'articolo 37, comma 4-quater, sostituire la parola "~~1,97~~" con la seguente: "2.09":

Art. 37-quater. 37.0.1 (testo 2):

L'emendamento deve essere riformulato come segue, in quanto la copertura risulta inidonea riferimento alla copertura originaria del decreto legge 34/2020:

Art. 37-quater.

I. All'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) al comma 23, primo periodo, le parole "30.000.000 di euro per il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "24.615.384 euro per il 2020 e *di* 5.384.616 euro per il 2021".
- b) al comma 25, primo periodo:
- 1) Le parole: "di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "di **euro** 24.234.635 ~~di euro~~ **per l'anno 2020** per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'Interno di cui al comma 3, comma secondo, lettere a) e b), della legge 1 aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle Questure e presso *lea* Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno";
- 2) le parole: "di euro 30.000.000, per l'anno 2020.", sono sostituite dalle seguenti: "di euro 24.615.384 per l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per l'anno 2021";
- 3) le parole: "di euro 4.480.980, per l'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "di euro 2.389.856 per il 2020 e di euro 2.091.124, per l'anno 2021", e dopo le parole: "mediazione culturale." sono aggiunte le "seguenti: "anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio." ;
- e) ~~al comma 26, primo periodo:~~
- 1) ~~le parole: "pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021", sono così sostituite: "pari a 231.316.305 euro per l'anno 2020, a 353.874.740 euro per l'anno 2021";~~
- 2) ~~dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:~~
"~~b-bis) quanto~~
2. *Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 7.475.740 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*" ;
- 3) ~~la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) quanto ad euro 100.596.305 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'art. 265.";~~



E' necessario apportare le seguenti integrazioni evidenziate in grassetto, al fine di garantire l'invarianza finanziaria, con riferimento alle lettere c) e f) (in quest'ultima lettera la chiusura delle virgolette è necessaria per evitare che la copertura finanziaria di cui al comma 2 possa essere considerata novella alla legge 74/2001):

c) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.";

f) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"Art. 8-bis. (Contributo integrativo) - 1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 è autorizzato un contributo integrativo annuo di euro 750.000 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano in conseguenza dell'aumento degli oneri assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso."

Articolo 44-ter Emendamento 44.0.4 Testo 2

Al fine di correggere un errore materiale, al comma 1, vanno eliminate le parole **"di 300 milioni di euro,"**

Art. 57-bis (Modifiche all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020) emendamento 57.0.3

Con riferimento al nuovo comma 1-bis dell'articolo 119 d.l. 34/2020, si fa presente che si tratta di una norma chiarificatrice che conferma quanto già previsto a l.v. In tale presupposto, si segnala tuttavia, che lo specifico riferimento agli eventi sismici verificatisi dal 2016 comporta criticità interpretative con riferimento all'applicazione dell'ecobonus per la parte eccedente il contributo per la ricostruzione anche ad altri eventi sismici (es. Abruzzo 2009 e Emilia 2012). Pertanto, il comma 1 bis va riformulato nei seguenti termini:

"1-bis. Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici, ~~a far data dal 24 agosto 2016~~, l'incentivo di cui al comma precedente spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione".

Art. 58, commi da 7 a 8-ter. Emendamento 58.31

L'emendamento risulta essere scoperto per l'anno 2021 e mal formulato. E' necessaria la riformulazione dei seguenti commi:



“8-bis. All’articolo 78, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “per l’anno 2020, la spesa di 2 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2020 e 2021, la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2020 e 0,5 milioni di euro per l’anno 2021”;
b) al secondo periodo, dopo le parole: “2 milioni di euro per l’anno 2020” sono aggiunte le seguenti: “e 0,5 milioni di euro per l’anno 2021”.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8bis pari a 0,5 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.”

8-quaterter. All’articolo 1, comma 669, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “un numero massimo di 57” sono soppresse.”

Art. 74-bis. Emendamento 74.0.7 testo 2

L’emendamento comporta oneri non quantificati e non coperti per l’anno 2021, considerato che vengono ammessi al contributo veicoli omologati fino al 31 dicembre 2021 e le risorse previste si riferiscono al solo 2020. E’ necessario pertanto riformulare il comma 3 dell’emendamento come segue:

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, nel limite di 3 milioni di euro per l’anno 2020 e 12 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui ai sensi dell’articolo 1 comma 1041 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

Articolo 94, modifica al comma 1, emendamento 94.2

Con l’emendamento il termine di stipula della convenzione per l’A22 Brennero viene spostato al 29 dicembre 2020, data successiva alla scadenza dei versamenti all’entrata del bilancio dello Stato, fissata al 15 dicembre di ciascun anno. E’ necessario, quindi, integrare come segue l’emendamento per fissare una data di effettuazione dei versamenti entro l’anno corrente, al fine di evitare minori entrate per il bilancio dello Stato:

Il comma 1 è sostituito con il seguente: 1. All’articolo 13 –bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: “a) al comma 4 le parole “ entro il 30 settembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “ entro il 29 dicembre 2020 e il versamento degli importi dovuti per l’anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 è effettuato entro il 31 dicembre 2020.”



Articolo 103 Emendamento 103.3 Testo 2

L'emendamento comporta maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto non compensati. E' necessario aggiungere la seguente lettera c) comportante aggiunta di un comma di copertura all'articolo 103:

c) dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 600.000 euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".

